

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 7 AGOSTO 2000

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 32

S O M M A R I O

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 3 APRILE 2000 - N. 8522	[1.2.0]
Delega all'Assessore Regionale Alessandro Moneta alla firma ed allo svolgimento di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48338 del 21 febbraio 2000	1611
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 3 APRILE 2000 - N. 8525	[1.2.0]
Delega all'Assessore Regionale Marzio Tremaglia alla firma ed allo svolgimento di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48923 dell'1 marzo 2000	1611
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 3 APRILE 2000 - N. 8527	[1.2.0]
Delega all'Assessore Regionale Marzio Tremaglia alla firma ed allo svolgimento di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48922 dell'1 marzo 2000	1611
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 28 LUGLIO 2000 - N. 18819	[5.1.0]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, del Programma Integrato d'Intervento avente per oggetto la riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» in Comune di Vimodrone	1612

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2000 - N. 7/253	[5.2.1]
Linea Ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano - Determinazioni di competenza regionale ai fini del raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione nell'ambito del procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale, ex art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.	1613
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2000 - N. 7/307	[5.1.2]
Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340 del «Piano annuale di attuazione anno 1998 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/43530 del 14 giugno 1999, limitatamente all'ente beneficiario: Comune di Rezzato (BS)	1616
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 LUGLIO 2000 - N. 7/503	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (d.lgs. 502/92) - 43° provvedimento	1617
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 LUGLIO 2000 - N. 7/507	[2.2.1]
Promozione di un accordo di programma finalizzato alla localizzazione e realizzazione del nuovo ospedale S. Anna di Como	1617
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 LUGLIO 2000 - N. 7/524	[3.1.0]
Art. 2.2 legge 285/97 «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» - Approvazione iniziative di promozione, formazione e sensibilizzazione interregionale	1618
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 LUGLIO 2000 - N. 7/547	[2.1.0]
Rideterminazione delle previsioni di cassa a seguito dell'accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1999. Prelevamenti dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni	1620

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 LUGLIO 2000 - N. 7/549 [1.1.1]
Comune di Milano - Ministero delle Finanze - Istituzione sede del 4° Ufficio Circostrizionale delle entrate di Milano - Intervento di ampliamento e ristrutturazione dell'immobile in via Abetone 10 di proprietà della Negri Immobiliare s.a.s. - Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato **1620**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2000 - N. 7/597 [5.2.1]
L.r. 21 febbraio 2000 n. 10. Determinazione dei criteri e delle procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione per gli interventi a favore dell'ammodernamento e della sicurezza degli autoveicoli in servizio taxi **1622**

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE REGIONALE 31 LUGLIO 2000 - N. 35 [5.2.1]
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Unità Organizzativa Trasporto pubblico locale - Disposizioni esplicative relative alla presentazione delle domande per l'accesso ai contributi previsti dalla l.r. 21 febbraio 2000 n. 10 di cui alla deliberazione n. 597 in data 28 luglio 2000 della Giunta regionale per il servizio taxi relativamente a: 1) acquisto di nuove autovetture da destinare al servizio; 2) predisposizione della autovettura al trasporto di portatori di handicap; 3) dotazione di strumentazione e dispositivi a bordo delle autovetture; 4) trasformazione alimentazione della autovettura a metano o gpl **1624**

COMUNICATO REGIONALE 31 LUGLIO 2000 - N. 189 [5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Incarico di collaudo assegnato il 24 luglio 2000 **1627**

COMUNICATO REGIONALE 31 LUGLIO 2000 - N. 190 [5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Incarico di collaudo assegnato il 10 e il 19 luglio 2000 **1627**

COMUNICATO REGIONALE 31 LUGLIO 2000 - N. 191
Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di giugno 2000 **1627**

F) DECRETI DIRIGENTI SERVIZI E UNITÀ ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 LUGLIO 2000 - N. 18056 [5.3.1]
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto relativo a «Ampliamento impianto di depurazione di Vimercate (MI)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Consorzio Provinciale per il Risanamento Idraulico del Nord-Est Milanese **1628**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 LUGLIO 2000 - N. 18058 [5.3.5]
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto relativo a «Smaltimento rifiuti speciali liquidi presso l'impianto di depurazione sito in località Nibbio Comune di Gaggiano (MI)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Nibbio s.r.l. **1628**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 LUGLIO 2000 - N. 18704 [5.3.1]
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto relativo a «Attività di ricerca di acque sotterranee in Comune di Carpenedolo (BS)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Consorzio Rogge di Carpenedolo **1628**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 LUGLIO 2000 - N. 18707 [5.3.1]
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto di «Recupero ambientale di una cava esistente mediante discarica di rifiuti inerti» da realizzarsi nel comune di Costa di Mezzate (BG), da parte della ditta Marell Scavi s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 **1628**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 LUGLIO 2000 - N. 18802 [2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 - VI provvedimento **1629**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 31 LUGLIO 2000 - N. 18905 [2.1.0]
Direzione Risorse Finanziarie e Bilancio - Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria - Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della l.r. 34/78, e successive variazioni, da apportarsi al bilancio di cassa dell'anno 2000 - 8° provvedimento **1629**

G) ATTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE 6 LUGLIO 2000 - N. 267
Ordinanza n. 267 del 6 luglio 2000 **1630**

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR2000011]

[1.2.0]

D.P.G.R. 3 APRILE 2000 - N. 8522

Delega all'Assessore Regionale Alessandro Moneta alla firma ed allo svolgimento di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48338 del 21 febbraio 2000

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971 n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 3, 5 e 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14;

Vista la d.g.r. n. 48338 del 21 febbraio 2000 avente ad oggetto: «Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione di interventi edilizi ed infrastrutturali nelle aree denominate «Galbani» e «Cascina Trivulzia», localizzate nel comune di Melzo».

Preso atto che il decreto n. 57769 del 22 aprile 1998 «Delega di firma all'Assessore Regionale al Territorio ed Edilizia Residenziale, Alessandro Moneta, di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale» prevede la delega per gli adempimenti di cui alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare all'Assessore Regionale al Territorio ed Edilizia Residenziale, Alessandro Moneta gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, nonché la partecipazione, in qualità di Presidente, al Collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

1) l'Assessore Regionale al Territorio ed Edilizia Residenziale, Alessandro Moneta è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale connessi alla procedura prevista dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48338 del 21 febbraio 2000, specificata in premessa;

2) i provvedimenti firmati per delega dall'Assessore Regionale al Territorio ed Edilizia Residenziale, devono essere trasmessi, in copia, al Presidente presso il Servizio Programmazione e Sviluppo della Giunta Regionale;

3) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2000012]

[1.2.0]

D.P.G.R. 3 APRILE 2000 - N. 8525

Delega all'Assessore Regionale Marzio Tremaglia alla firma ed allo svolgimento di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48923 dell'1 marzo 2000

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971 n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 2, 3 e 5 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14;

Vista la d.g.r. n. 48923 dell'1 marzo 2000 avente ad oggetto: «Promozione di un Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero funzionale e restauro conservativo dell'intero complesso di Villa e del Parco Reale di Monza»;

Considerato che nella procedura di accordo in argomento v'è un'attività di competenza della Direzione generale Urbanistica relativa all'attuazione del «Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza, ex l.r. n. 40/95 e che quindi si rende necessario un

raccordo funzionale con la Direzione appena citata al fine di garantire l'uniformità dell'azione che con l'accordo si intende perseguire;

Visto il decreto n. 62658 del 4 luglio 1995 «Delega di firma all'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura Marzio Tremaglia, di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale»;

Vista la d.g.r. n. 48923 dell'1 marzo 2000 che stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale procede, con proprio successivo atto, a delegare l'assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla Promozione dell'Accordo di Programma in argomento;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare all'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura Marzio Tremaglia gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14 nonché la partecipazione, in qualità di presidente, al collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

1) l'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura Marzio Tremaglia è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale connessi alla procedura prevista dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48923 dell'1 marzo 2000 specificata in premessa, in raccordo con la Direzione generale Urbanistica competente all'attuazione del «Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza, ex l.r. n. 40/95»;

2) i provvedimenti firmati per delega dall'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura, devono essere trasmessi, in copia al Presidente presso il Servizio Programmazione e Sviluppo della Giunta Regionale;

3) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2000013]

[1.2.0]

D.P.G.R. 3 APRILE 2000 - N. 8527

Delega all'Assessore Regionale Marzio Tremaglia alla firma ed allo svolgimento di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48922 dell'1 marzo 2000

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971 n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 2, 3 e 5 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14;

Vista la d.g.r. n. 48922 dell'1 marzo 2000 avente ad oggetto: «Promozione di un Accordo di programma per la realizzazione del Museo dell'Energia e del Territorio, con sede centrale presso l'ex Sala Pressione in area Bovisa (Milano) e ulteriori spazi espositivi a Milano e in territorio lombardo»;

Visto il decreto n. 62658 del 4 luglio 1995 «Delega di firma all'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura Marzio Tremaglia, di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale»;

Vista la d.g.r. n. 48922 dell'1 marzo 2000 che stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale procede, con proprio successivo atto, a delegare l'assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla Promozione dell'Accordo di Programma in argomento;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare all'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura Marzio Tremaglia gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14 nonché la partecipazione, in qualità di presidente, al collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

1) l'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura Marzio Tremaglia è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale connessi alla procedura prevista dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 48922 dell'1 marzo 2000 specificata in premessa;

2) i provvedimenti firmati per delega dall'Assessore Regionale alla Trasparenza e Cultura, devono essere trasmessi, in copia, al Presidente presso il Servizio Programmazione e Sviluppo della Giunta Regionale;

3) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2000014]

[5.1.0]

D.P.G.R. 28 LUGLIO 2000 - N. 18819

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, del Programma Integrato d'Intervento avente per oggetto la riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» in Comune di Vimodrone

Vista la l.r. 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei programmi integrati d'intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge che prevede, per l'approvazione di programmi integrati d'intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del sindaco della procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, «Nuovo ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/47786 del 21 gennaio 2000, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti finalizzata all'approvazione del Programma Integrato d'Intervento avente per oggetto la riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» nel territorio del comune di Vimodrone;

Visto il decreto n. 14061 del 31 maggio 2000 avente ad oggetto: «Verifica ai sensi dell'art. 1 comma 6 e dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996. Programma Integrato d'Intervento finalizzato alla riqualificazione del comparto Nord-Ovest in Comune di Vimodrone (MI). Autorità proponente: Comune di Vimodrone», che ha disposto, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale del Programma Integrato d'Intervento finalizzato alla riqualificazione del Comparto Nord-Ovest in Comune di Vimodrone (MI);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/89 del 13 giugno 2000, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo finalizzato all'approvazione del Programma Integrato d'Intervento avente ad oggetto la riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» nel territorio del comune di Vimodrone;

Rilevato che, in data 21 giugno 2000, l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, il Sindaco del comune di Vimodrone hanno sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto il programma integrato d'intervento finalizzato alla riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» nel territorio del comune di Vimodrone;

Considerato che il Consiglio Comunale di Vimodrone, con delibera n. 59 del 27 giugno 2000, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 comma 5, della legge n. 142/1990;

Dato atto che nell'Accordo di Programma è stabilito che, a seguito della ratifica dell'adesione del Sindaco del comune di Vimodrone, l'Accordo sarebbe stato approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/1990;

Vista la nota n. prot. n. A1.2000.00 31730 del 27 luglio 2000 avente ad oggetto «Delega all'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica Alessandro Moneta alla firma del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, promosso ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, finalizzato all'approvazione del Programma Integrato d'Intervento avente per oggetto la riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» in Comune di Vimodrone;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142/1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 comma 5-bis della legge n. 142/1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 21 giugno 2000 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dal Sindaco del Comune di Vimodrone, avente ad oggetto il programma integrato d'intervento finalizzato alla riqualificazione del «Comparto Nord-Ovest» nel territorio del Comune di Vimodrone, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, dando contestualmente atto che i relativi allegati, sono conservati in copia originale presso il Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale, Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2000015]

[5.2.1]

D.G.R. 7 LUGLIO 2000 - N. 7/253

Linea Ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano - Determinazioni di competenza regionale ai fini del raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione nell'ambito del procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale, ex art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che il Proponente FIAT s.p.a. in data 16 luglio 1992 ha depositato presso il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Piemonte e Lombardia la documentazione relativa al progetto di massima ed allo Studio di Impatto Ambientale della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Milano;
- che in data 25 maggio 1993 la Regione, con d.g.r. n. 36448, ha emesso il proprio parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, evidenziando come il progetto presentato non disponesse dei requisiti necessari a consentire l'espressione di un parere ai sensi dell'art. 6 legge 8 luglio 1986 n. 349 e dei conseguenti d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e 27 dicembre 1988;
- che in data 30 novembre 1993 il Proponente FIAT s.p.a. ha presentato alcune modifiche allo Studio di Impatto Ambientale depositato il 16 luglio 1992;
- che con Decreto del Ministro dei Trasporti del 14 dicembre 1993 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto relativo alla tratta Torino-Milano nell'ambito della linea ad Alta Velocità Torino-Milano-Napoli;
- che in data 9 marzo 1994 ha avuto luogo la prima sessione della Conferenza dei Servizi;
- che in data 18 maggio 1994 la Regione con d.g.r. n. 52773 ha emesso il proprio parere sullo studio di Impatto Ambientale depositato nel luglio 1992 così come integrato dalle modifiche presentate nel novembre 1993, esprimendo parere condizionato dal rispetto di alcune prescrizioni, tra cui la «modifica del tracciato per l'accesso al nodo di Milano, mediante approfondimento e ottimizzazione della Variante di Rho, con creazione della stazione di porta di Pero-Rho»;
- che in data 24 ottobre 1994 la Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale istituita dal Ministero dell'Ambiente (Commissione VIA) esprimeva il proprio parere sullo SIA, ritenendo, in via preliminare, compatibile con l'ambiente la soluzione di affiancamento sud all'autostrada A4 Torino-Milano, ed indicando specifiche prescrizioni alle quali il Proponente avrebbe dovuto conformare il progetto;
- che il Proponente FIAT s.p.a. ha predisposto gli studi richiesti ed ha rielaborato un nuovo progetto esecutivo, il quale è stato successivamente depositato agli atti della seconda sessione della Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 20 marzo 1997;
- che in data 8 marzo 1999 il Proponente FIAT s.p.a. ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla «Variante di Rho» sulla cui compatibilità ambientale la Regione, con d.g.r. n. 6/48842 del 1° marzo 2000, ha espresso parere;
- che a seguito degli approfondimenti sullo stato di attuazione del progetto Alta Velocità, ridenominato Alta Capacità, svolti congiuntamente dai Ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti e conclusi con la risoluzione parlamentare del 28 luglio 1999, il Proponente ha elaborato un progetto aggiornato che è stato depositato nella terza sessione della Conferenza dei Servizi in data 28 settembre 1999;
- che a partire dall'autunno 1999 la Regione Lombardia ha riavviato il dialogo con le Amministrazioni locali condividendo con esse la necessità di coordinare il progetto ferroviario con quello di ammodernamento autostradale, ai fini della limitazione dell'impatto sui territori attraversati;
- che, per quanto detto, la Regione Lombardia ha coordinato, d'intesa con la Provincia di Milano, una serie di incontri tecnici che hanno portato ad una nuova definizione del tracciato ferroviario, ottimizzato rispetto a quello depositato nel settembre 1999 in sede di terza sessione di Conferenza dei Servizi;
- che i miglioramenti progettuali apportati hanno riguardato:
 - la riduzione della velocità di progetto e la conseguente modifica dei raggi di curvatura minimi;

- lo spostamento dell'infrastruttura autostradale, in stretto affiancamento alla linea ferroviaria, in corrispondenza dei territori comunali di Bernate Ticino (di circa 200 m. a sud del nucleo abitato), di Marcallo con Casone (di circa 60 m. a nord), e di Arluno (riduzione al minimo dell'interasse tra l'autostrada e la ferrovia);

- l'abbassamento della livelletta ferroviaria in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Ticino, dell'attraversamento del Naviglio Grande a Bernate Ticino, dell'opera di scavalco della linea AC sull'autostrada A4 a Pregnana Milanese e del viadotto ferroviario nei Comuni di Rho e Pero;

- che la Direzione Trasporti e Mobilità, nel corso dell'istruttoria sul progetto, ha acquisito i pareri di competenza del gruppo di lavoro istruttorio interdirezionale, composto dalle seguenti Direzioni Generali:

- Presidenza - Servizio Programmazione e Sviluppo;
- Urbanistica - Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio, Servizio Urbanistica;
- Tutela Ambientale - Servizio Protezione Ambientale e sicurezza industriale, Servizio Risorse energetiche e ambientali e tutela dell'ambiente naturale e parchi, Servizio Tutela delle acque e pianificazione cave, Servizio Rifiuti e residui recuperabili;
- Territorio ed Edilizia Residenziale - Servizio Strumenti integrati urbani e territoriali, Servizio Geologico e riassetto del territorio;
- Agricoltura - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto;
- Sanità - Servizio Prevenzione sanitaria;
- Opere Pubbliche - Servizio Opere di interesse locale;
- Trasporti e Mobilità - Servizio Programmazione e sviluppo infrastrutture, Servizio Opere di viabilità;

- che in data 1° marzo 2000 la Regione Lombardia, con Deliberazione n. 6/48783, ha manifestato valutazione favorevole al tracciato planoaltimetrico della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Milano (dal Km. 97+500 » al Km. 125+500) come depositato agli atti della sesta sessione della Conferenza di Servizi (13 marzo 2000), con le prescrizioni, che hanno tenuto conto dei pareri espressi dalle Direzioni sopra elencate, contenute nella Relazione Tecnica, costituente allegato della stessa;

- che in tale Deliberazione la Regione Lombardia prendeva altresì atto dell'opportunità di ulteriori approfondimenti ai fini di una completa e definitiva espressione del proprio parere sul progetto esecutivo della linea ferroviaria, con particolare riguardo alle problematiche relative all'impatto da rumore e vibrazioni, alla viabilità interferita, alle modalità di esproprio per le aree urbane, alla cantierizzazione nonché alla definizione delle garanzie fidejussorie ed alla gestione dell'Osservatorio Ambientale;

- che in data 5 aprile 2000 si è svolta la settima sessione di Conferenza di Servizi nel corso della quale la Regione ha esplicitato la propria posizione, evidenziando l'opportunità di procedere ad un'ulteriore fase di confronto necessaria ad effettuare gli approfondimenti di natura tecnica sulle problematiche sopra citate ed a concordare e definire gli specifici Accordi procedurali con Comuni, Parchi e Provincia di Milano;

- che la gran parte delle prescrizioni contenute nella citata Deliberazione regionale n. 6/48783 del 1° marzo 2000, come meglio evidenziato nella Relazione Tecnica (Allegato B), sono state inserite negli Allegati dell'Accordo Procedimentale Ambientale, strumento atto a garantire l'esatta attuazione degli impegni connessi alla realizzazione delle opere nonché il rispetto degli interessi ambientali e territoriali;

Considerato:

- che dal 12 aprile ultimo scorso ha avuto luogo una nuova fase di concertazione con le Amministrazioni comunali e provinciale, mediante numerosi incontri, gran parte dei quali svoltisi presso gli Enti locali interessati, al fine di giungere all'adeguata definizione degli aspetti progettuali non risolti in precedenza;

- che durante i suddetti incontri sono state definite, in accordo con gli Enti territoriali, le modifiche ed integrazioni che il Proponente apporterà al progetto depositato, finalizzate ad un soddisfacente inserimento dell'opera sul territorio e riguardanti la riduzione degli impatti elettromagnetici ed acustici, la riqualificazione della viabilità interferita di ordine

provinciale e locale, la riqualificazione della linea storica Torino-Milano e l'attivazione del Servizio Ferroviario Regionale, le garanzie relative alla realizzazione delle opere autostradali inserite nel progetto ferroviario, la definizione degli interventi di mitigazione ambientale e socio-ambientale. In particolare:

1. è stata studiata una variante di tracciato per l'elettrodotto FS di alimentazione della linea AC (interessante i Comuni di Bernate Ticino, Magenta, Marcallo con Casone, Arluno, Mesero, Ossona, S. Stefano Ticino, Sedriano) al fine di minimizzare i campi elettromagnetici, mediante l'allontanamento dello stesso dai centri abitati sopracitati e l'esclusione dalla zona interferita dei Comuni di Boffalora Ticino e Vituone;

2. il sistema di mitigazioni del rumore, già coerente con gli obiettivi previsti dalle attuali normative, è stato riformulato ed integrato con obiettivi maggiormente cautelativi, al fine di rispettare un livello massimo di impatto sul fronte esterno degli edifici, nel periodo notturno, non superiore a 70 dBA, sia mediante l'integrazione delle barriere antirumore sia tramite interventi diretti sui ricettori impattati;

3. è stato definito il programma di riqualificazione della viabilità provinciale interferita secondo i principi guida che hanno indirizzato le scelte tecniche, riassunti come segue:

- integrazione e raccordo con le previsioni di grande viabilità regionale, con particolare riferimento alle previsioni di ampliamento dell'autostrada A4 Torino-Milano, alla previsione della nuova arteria «Boffalora-Malpensa» e alla prevista riqualificazione della SS «Sempione»;

- razionalizzazione della rete stradale provinciale di ampia maglia, con soluzioni di «ricucitura» viabilistica ad opera di TAV che non precludano il futuro riassetto generale dell'impianto viabilistico provinciale nel medio-lungo periodo rispetto agli strumenti programmatici vigenti (Piano della Viabilità provinciale) e previsti (P.T.C.P.);

- integrazione con le esigenze viabilistiche dei Comuni, con riferimento diretto sia ad itinerari provinciali che a problematiche legate a viabilità comunale, direttamente o indirettamente connessa alla rete provinciale.

Tali criteri hanno determinato:

- una riduzione e razionalizzazione degli itinerari provinciali con direzione nord-sud in attraversamento all'autostrada A4 Torino-Milano ed una riqualifica di quelli est-ovest, con conseguente rigerarchizzazione della rete, con chiusure e/o declassificazione di alcuni tratti stradali provinciali;

- un quadro complessivo degli interventi viabilistici Comunali che ha tenuto conto delle diverse esigenze nei vari ambiti locali e che viene riportato in modo puntuale alla voce «Verifica e soluzione delle problematiche di carattere locale» della Relazione Tecnica (Allegato B);

4. all'interno dell'Accordo Procedimentale tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, TAV s.p.a. ed FS è stato inserito l'impegno delle parti a realizzare, lungo la linea ferroviaria storica, gli interventi di riqualificazione delle stazioni esistenti, la realizzazione di nuove fermate e infrastrutture di interscambio, la sostituzione dei passaggi a livello con opere di scavalco, il potenziamento dell'offerta ferroviaria nella tratta compresa tra Novara-Magenta e Milano, con l'impegno provinciale di predisporre un programma di riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico locale, il cui servizio diventerà operativo con l'entrata in esercizio della linea ferroviaria AC;

5. all'interno dell'Accordo Procedimentale Ambientale è stato previsto l'impegno - da parte del Ministero dell'Ambiente e delle Regioni Lombardia e Piemonte - di inserire, nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e/o approvativi del progetto autostradale, tutte le prescrizioni, oggetto del medesimo Accordo, che riguardano l'infrastruttura stradale. Il Ministero dei Trasporti, entro la chiusura della Conferenza dei Servizi, predisporrà uno specifico Accordo con il Ministero dei Lavori Pubblici ai fini di garantire la copertura finanziaria e la cantierizzazione/realizzazione coordinata dell'opera autostradale;

6. sono stati definiti interventi compensativi di carattere generale: ricucitura delle varie piste ciclabili richieste dalle Amministrazioni locali in un sistema integrato di percorsi e itinerari ciclopedonali finalizzato a garantire una continuità di relazioni coerenti con le previsioni dei Comuni e relativi Parchi (Ticino e Agricolo Sud Milano);

Considerato:

- che dalle risultanze delle riunioni tecniche svoltesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2000 appare necessario provvedere alla definizione dell'Accordo Procedimentale tra Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, FS s.p.a. e TAV s.p.a. (Allegato C), per adeguarlo alle risultanze delle prescrizioni regionali di cui all'Allegato B;

- che la Regione ritiene opportuno sottoscrivere specifico Accordo con la Provincia di Milano, FS e TAV (Allegato D), i cui contenuti riguardano, tra gli altri:

- l'individuazione degli interventi sulla linea ferroviaria esistente ed il potenziamento della stessa ai fini dell'attivazione del Servizio Ferroviario Regionale;

- l'inserimento nel nuovo Piano Cave dei siti per l'estrazione del materiale di approvvigionamento;

- l'individuazione delle compensazioni ambientali nelle aree del Parco Agricolo Sud Milano;

- che la Regione ritiene opportuno sottoscrivere specifici Accordi con i singoli Comuni ed il Parco del Ticino, unitamente alla Provincia di Milano e TAV s.p.a. (Allegato E), i cui contenuti, relativi ai singoli territori comunali, riguardano, tra gli altri:

- gli interventi di mitigazione degli impatti ambientali e socio-ambientali;

- gli interventi connessi alle attività di cantiere;

- la variante di tracciato dell'elettrodotto FS a servizio dell'infrastruttura ferroviaria;

- la costituzione di uno specifico Collegio di Vigilanza che, ferme restando le competenze dell'Osservatorio Ambientale - previsto dall'Accordo Procedimentale Ambientale - sovrintende all'attuazione degli Accordi comunali;

Considerato che alle puntuali richieste avanzate dai Comuni sono state trovate adeguate soluzioni (come meglio descritto all'interno della Relazione Tecnica, costituente Allegato B, al cap. 3.2 «Verifica e soluzione delle problematiche di carattere locale»), relativamente alla previsione di nuova viabilità di carattere comunale, corredata da percorsi ciclopedonali, ed all'ottimizzazione del tracciato dell'elettrodotto per minimizzare i campi elettromagnetici e che nuove soluzioni progettuali hanno riguardato in particolare:

- nel Comune di Bernate Ticino la livelletta ferroviaria è stata abbassata, dal Km. 99+483,60 al Km. 101+500, per consentire l'inserimento di una galleria artificiale, lunga 400 m., dal Km. 100+600 al Km. 101+000, interrata per il passaggio della linea AC e dell'autostrada A4, il cui terreno sovrastante sarà rimodellato secondo uno specifico progetto di riambientazione; la nuova viabilità di carattere comunale interessa anche tale area, con la previsione di una strada, di larghezza pari a 6 m. affiancata da una pista ciclabile, larga 2 m., che utilizzerà l'esistente ponte autostradale sul Naviglio, lato nord, al fine di collegare la zona sud dell'abitato di Bernate Ticino con l'area ad est del Naviglio Grande, compresa l'area industriale, e con la parte nord di Boffalora Ticino; sarà inoltre realizzata una duna a nord del corridoio infrastrutturale a protezione delle abitazioni attualmente a ridosso del sedime autostradale; per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto acustico, sono state inserite barriere aggiuntive sia sul lato nord che su quello sud della ferrovia, che interessano in modo pressoché completo il territorio comunale, e che saranno inizialmente realizzate con un'altezza di 4 metri e predisposte per l'eventuale innalzamento a 5,5 metri, se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno in fase di preesercizio della linea ferroviaria;

- nel comune di Marcallo con Casone sarà realizzata una duna rinverdita lungo il lato sud della linea ferroviaria (dal Km. 103+800 al Km. 105+050), quale mitigazione acustica e paesaggistica per l'abitato, al piede della quale una pista ciclabile, di larghezza pari a 2 m., collegherà il paese alla prevista area di cava (ridimensionata rispetto a quanto precedentemente inserito nel Piano di Cantierizzazione), per la quale sarà predisposto lo specifico progetto di ripristino naturalistico; per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto acustico, sono state inserite barriere aggiuntive, soprattutto sul lato sud della ferrovia, con un'altezza variabile da 2,5 ai 4 metri;

- nel comune di Arluno è stata prevista una duna di mascheramento a nord dell'autostrada A4, a protezione dell'abitato di Arluno e saranno realizzate aree a verde in corrispondenza del vecchio svincolo autostradale e di quello nuovo, compreso il mascheramento delle rampe, ed a sud della ferro-

via all'altezza di via Mazzini; le barriere antirumore aggiuntive, posizionate sul lato sud della ferrovia, saranno realizzate inizialmente con altezze variabili a partire da 3 metri, eventualmente innalzabili a 6,5 m.;

- nel comune di Ossona saranno messe in opera, a sud della ferrovia, barriere acustiche aggiuntive, dal Km. 107+350 al Km. 107+700, di altezza pari a 4 metri; è inoltre prevista la realizzazione, a sud dell'abitato, della variante alla strada provinciale n. 34 di Turbigo;

- nel comune di S. Stefano Ticino, per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto acustico, sono state inserite barriere aggiuntive, posizionate a sud della ferrovia, dal Km. 107+959 al Km. 108+500, di altezza pari a 4 metri;

- nel comune di Pregnana Milanese è stata modificata la livelletta ferroviaria per ottenere un ulteriore abbassamento dell'opera di scavalco dell'Alta Capacità sull'autostrada; al fine di mitigarne l'impatto visivo, soprattutto nei confronti della cascina Serbelloni, è stato previsto l'inserimento di filari arborei; relativamente all'impatto acustico saranno messe in opera barriere antirumore aggiuntive, sia sul lato nord che su quello sud, per un'altezza variabile dai 2,5 ai 5 metri;

- nel comune di Cornaredo per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto acustico, sono state inserite barriere aggiuntive, posizionate a nord e a sud della ferrovia, con altezza variabile dai 3,5 ai 5,5 metri;

- nel comune di Sedriano, in tema di mitigazione del rumore, la massima salvaguardia delle cascine Gattinara ed Alemagna viene conseguita attraverso il prolungamento delle barriere previste a sud della linea in corrispondenza delle due cascine, ai fini dell'abbattimento del rumore; in prossimità della cascina Alemagna, l'area compresa tra la linea storica e l'autostrada sarà sistemata al fine di consentire la formazione di una significativa zona umida volta a riconnettere, dal punto di vista ambientale-faunistico, le zone a sud della linea storica con l'Oasi di Vanzago; per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico, opportune verifiche finalizzate a salvaguardare la cascina Scaravella hanno portato all'individuazione di un nuovo tracciato dell'elettrodotto FS, che interessa tutti i Comuni lombardi ad ovest di Sedriano e che, mantenendo la linea il più possibile in adiacenza al corridoio infrastrutturale, minimizza l'impatto sul centro abitato;

- nel comune di Pero, in tema di viabilità di cantiere, sono state modificate le piste che, a fine lavori, saranno lasciate al comune per essere utilizzate come piste ciclabili; sarà ricalificato il sottopasso di via Cavallotti, con la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Olona; infine, in tema di mitigazione del rumore, sono state inserite ulteriori barriere anche sul lato sud del viadotto, dal km. 119+000 al km. 120+800 circa, e sarà realizzata un'area filtro a verde con duna, a ridosso del lato sud del viadotto, sistemata a bosco; in tale area verde è stato inserito il campo base, con relativi servizi, precedentemente individuato nel comune di Rho: l'area verde verrà trasferita al comune a fine cantieri;

- nel comune di Rho sono state inserite barriere aggiuntive, di altezza pari a 2,5 m., dal Km. 119+500 al Km. 120+500 (lato sud del viadotto) e dal Km. 120+200 al Km. 120+750 (lato nord del viadotto); sono stati inoltre rilocalizzati gli insediamenti cantieristici, riducendone notevolmente l'impatto sul territorio grazie allo spostamento del campo base nel Comune di Pero e confermando il cantiere industriale e l'impianto di betonaggio su un'area adiacente alla zona industriale esistente; in riferimento alla Delibera di Giunta del 9 marzo 2000 ed alla nota del Comune inviata in data 16 maggio 2000, le verifiche tecniche richieste hanno portato ad esaminare la fattibilità di tracciati planoaltimetrici alternativi (con soluzioni in semitrincea o in galleria) che sono risultati estremamente problematici dal punto di vista costruttivo (esecuzione paratie, impermeabilizzazione, opere provvisorie di scavo, interferenza con il prolungamento della linea 1 della metropolitana, impossibilità di realizzazione della fermata di Rho-Pero), ambientale (interferenze geologiche, idrogeologiche, con il reticolo irriguo e con l'area Agip oggetto di bonifica) e gestionale (smaltimento acque meteoriche); per quanto riguarda le possibili interferenze a livello idrogeologico nell'area dell'ex raffineria, gli studi condotti hanno dimostrato l'assoluta compatibilità della linea ferroviaria con la bonifica in atto sull'area, e lo stesso Proponente è tenuto ad osservare le prescrizioni che saranno fornite dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del progetto esecutivo di bonifica relativo al lotto interferito dalla ferrovia; in merito alla riqualificazione complessiva della viabilità a livello intercomunale, non

trattandosi di opere di viabilità direttamente interferite dalla linea ferroviaria, la sistemazione complessiva dell'area circostante il polo esterno della Fiera sarà demandata al tavolo relativo al vigente «Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo»;

Considerato che nel territorio comunale di Milano sono stati individuati gli interventi relativi all'inserimento delle seguenti viabilità:

- strada complanare all'autostrada A4, compresi gli svincoli della stessa;

- sovrappasso al Km. 124+550 circa;

- sottopasso all'altezza del fascio binari della stazione di Milano Certosa;

e che all'interno dello specifico Accordo Procedimentale che verrà sottoscritto dal Comune di Milano con il Ministero dei Trasporti, FS, TAV saranno determinati i contributi finanziari per la realizzazione delle medesime opere;

Considerato che, in accordo con i Consorzi di gestione dei Parchi sono stati definiti gli interventi di mitigazione socio-ambientale e di compensazione, descritti puntualmente negli Accordi con il Proponente e sintetizzati di seguito:

- Parco Agricolo Sud: creazione di fasce boscate o alberature per tutti i tratti interessati nonché per eventuali reliquati residui, realizzazione di varchi a fini faunistici, attraversamenti ciclabili lungo tutto il tracciato della linea ferroviaria, creazione di zone umide a fini naturalistici, ricucitura ambientale con le aree agricole, sistemazione a verde delle aree intercluse, recupero e riqualificazione ambientale di fontanili;

- Parco del Ticino: riforestazione delle aree boscate sacrificate, mantenimento della permeabilità nord-sud con progettazione di idonee strutture di sottopasso dei manufatti, realizzazione di barriere antirumore aggiuntive nelle zone di attraversamento delle Riserve Naturali del fiume Ticino e di barriere verdi, finanziamento di progetti per specie faunistiche, acquisizioni patrimoniali di aree poste a nord della nuova linea ferroviaria, rinaturalizzazione delle sponde del fiume, recupero a verde del sedime autostradale dismesso;

Rilevato che nei Comuni di Boffalora Ticino e Magenta, chiamati ad esprimersi in Conferenza dei Servizi in quanto interferiti dall'elettrodotto, gli interventi integrativi riguardano unicamente opere di viabilità;

Preso atto che, a seguito dello spostamento della linea di alimentazione FS, l'elettrodotto, nella nuova configurazione prevista, non attraversa il territorio di Boffalora Ticino e, nel territorio di Magenta, sarà realizzato in cavidotto;

Preso atto che il Comune di Vittuone, anch'esso chiamato ad esprimersi in Conferenza dei Servizi in quanto interessato dall'elettrodotto, non risulterà essere più interferito a seguito dello spostamento della linea di alimentazione FS;

Considerato:

- che tutte le sopracitate soluzioni progettuali, a soddisfazione delle puntuali richieste dei singoli Comuni e dei Parchi, trovano collocazione all'interno degli specifici Accordi che gli stessi Enti sottoscrivono con TAV, Regione Lombardia e Provincia di Milano;

- che tali Accordi, come formalmente depositati in Conferenza dei Servizi, costituiscono integrazione e/o variazione del progetto ferroviario;

- che i miglioramenti ottenuti, come sopra evidenziato, hanno permesso di giungere ad un nuovo e più corretto inserimento delle infrastrutture ferroviaria ed autostradale nel territorio attraversato;

- che, pertanto, è stato possibile individuare, in modo puntuale per ogni singolo Ente, le necessarie mitigazioni socio-ambientali in tema di viabilità interferita, cantierizzazione, inquinamento acustico ed elettromagnetico;

Ritenuto opportuno, sulla base delle precedenti considerazioni, integrare la Relazione Tecnica regionale (Allegato B del presente atto) con ulteriori prescrizioni di rilevanza regionale, finalizzate all'ottimizzazione dell'inserimento ambientale e territoriale dell'opera;

Considerato che i singoli Accordi che gli Enti Locali e i Parchi sottoscrivono con Regione Lombardia, Provincia di Milano e TAV, comprendendo tutte le soluzioni progettuali che costituiscono integrazione e/o variazione a quanto depositato in Conferenza dei Servizi, assicurano il controllo collegiale sull'attuazione di quanto contenuto nei citati Accordi, anche mediante apposite fidejussioni prestate da TAV s.p.a. in favo-

re della Regione, a completamento di quanto previsto nell'Accordo Procedimentale Ministeriale;

Atteso che, a seguito dell'accertamento di conformità delle opere infrastrutturali afferenti la linea Alta Capacità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, è emersa, per la gran parte dei Comuni interessati, la non previsione in azionamento del relativo tracciato ferroviario, come puntualmente riportato nella Relazione Tecnica regionale (Allegato B);

Atteso infine che, a seguito dell'accertamento di conformità delle opere infrastrutturali afferenti la linea Alta Capacità alle previsioni del Piano Territoriale del Parco del Ticino ed al regime proprio del Parco Agricolo Sud Milano, a norma dell'art. 18 comma 6-ter della l.r. n. 86/83, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita apposita autorizzazione in deroga, finalizzata alla realizzazione opere pubbliche di interesse nazionale non diversamente localizzabili, come nel caso di specie, e comunque fermi restando gli effetti prodotti dal procedimento di localizzazione delle opere ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/94;

Preso atto che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con nota n. 661/TAV1 del 21 giugno 2000, ha convocato l'ottava sessione di Conferenza di Servizi relativa all'approvazione della linea ferroviaria alta capacità Torino-Milano per il giorno 14 luglio 2000;

Ritenuto di partecipare alla sessione della Conferenza di Servizi del 14 luglio 2000 per la valutazione e l'approvazione della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Milano;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art. 14-ter;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 383/1994;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per la Regione Lombardia e non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di manifestare, in sede di Conferenza di Servizi indetta per il giorno 14 luglio 2000, ai sensi del d.P.R. 383/1994, favorevole volontà d'intesa in ordine all'approvazione del progetto della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Milano (dal Km. 97+500 al Km. 125+500), secondo gli elaborati depositati in Conferenza dei Servizi (il cui elenco - Allegato A - costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*) (1), e integrati sia dagli elaborati progettuali aggiuntivi e modificativi allegati agli Accordi sottoscritti dai Comuni, dai Parchi e dalla Provincia di Milano sia dalle prescrizioni progettuali regionali previste dalla Relazione Tecnica (Allegato B) (*omissis*) (1);

2. di approvare pertanto la Relazione Tecnica (Allegato B) (*omissis*) (1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di esprimere parere favorevole in merito alla bozza di Accordo Procedimentale tra Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, FS s.p.a. e TAV s.p.a., che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato C) (*omissis*) (1);

4. di esprimere parere favorevole in merito alla bozza di Accordo tra Provincia di Milano e Regione Lombardia, FS s.p.a. e TAV s.p.a., bozza che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato D) (*omissis*) (1);

5. di esprimere parere favorevole in merito alla bozza di Accordo «tipo» tra Comuni e Regione Lombardia, Provincia di Milano e TAV s.p.a., bozza che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato E) (*omissis*) (1);

6. di designare il Presidente della Regione Lombardia o, come suo delegato, l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità a rappresentare la Regione Lombardia alla Conferenza di Servizi indetta per il 14 luglio 2000 con il mandato di esprimere la posizione regionale sulla base di quanto sopra prescritto, di sottoscrivere gli Accordi di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 e di apportare, in sede di Conferenza dei Servizi, eventuali ulteriori prescrizioni ed integrazioni migliorative che si dovessero rendere necessarie.

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati che si omettono sono depositati e consultabili in libera visione presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, struttura rete ferroviaria.

[BUR2000016]

[5.1.2]

D.G.R. 7 LUGLIO 2000 - N. 7/307

Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340 del «Piano annuale di attuazione anno 1998 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/43530 del 14 giugno 1999, limitatamente all'ente beneficiario: Comune di Rezzato (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'Edilizia Scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione e le relative procedure e tempi perentori per tali adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 27 novembre 1996, n. VI/452, esecutiva, con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 108 del 22 gennaio 1997, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1996-1998, nonché Piano annuale 1996: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'Edilizia Scolastica», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario al n. 6 del 4 febbraio 1997;

Vista la deliberazione della g.r. n. 6/43530 del 14 giugno 1999 «Legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) - 3° Piano annuale di attuazione (1998) del primo Piano triennale di programmazione 1996-1998 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi».

Dato atto da parte del Dirigente del Servizio proponente che nel suddetto Piano annuale 1998 di finanziamento degli interventi previsti dalla legge 23/96 figura tra gli Enti beneficiari il Comune di Rezzato (BS) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di L. 546.000.000 per la costruzione della palestra scolastica;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Dirigente del Servizio proponente che al riguardo afferma quanto segue:

- il comune di Rezzato (BS) con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28 gennaio 2000 ha richiesto la variazione di destinazione del finanziamento di cui sopra;

- detto Ente con la suddetta richiesta di variazione intende devolvere il predetto finanziamento di L. 546.000.000 per la realizzazione nuova struttura polivalente sportiva in via Caduti p.zza Loggia;

- le motivazioni del Comune di Rezzato (BS) addotte con la suddetta deliberazione a sostegno della richiesta di variazione di cui trattasi sono state ritenute valide;

- le suddette nuove opere da realizzare rientrano tra quelle previste dalla legge 23/1996 e il relativo finanziamento non varia rispetto a quello assegnato;

- il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato con nota prot. 2172 del 25 maggio 2000 di non avere osservazioni in merito alla richiesta di variazione di destinazione del finanziamento di cui trattasi;

- attualmente è in vigore la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che all'art. 1 comma 8 conferisce alle regioni il potere di autorizzare una diversa destinazione dei mutui assegnati ai sensi della predetta legge 23/1996;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

- di approvare, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta del Comune di Rezzato (BS) relativa alla riassegnazione del mutuo concesso ai sensi della legge 23/1996 «Piano di attuazione 1998», apportando le seguenti modifiche al Piano regionale di finanziamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6/43530 del 14 giugno 1999:

Situazione precedente risultante nel predetto Piano di attuazione anno 1998

Ente beneficiario: Comune di Rezzato (BS).

Opere ammesse da eseguire – Edifici scolastici interessati: costruzione palestra scolastica.

Spesa prevista: L. 780.000.000.

Importo contributo mutuo assegnato: L. 546.000.000.

Piano di attuazione anno 1998 nuova situazione con le variazioni approvate

Ente beneficiario: Comune di Rezzato (BS).

Opere ammesse da eseguire – Edifici scolastici interessati: realizzazione di nuova struttura polivalente sportiva in via Caduti p.zza Loggia.

Spesa prevista: L. 846.000.000.

Importo contributo mutuo assegnato: L. 546.000.000.

Il segretario: Sala

[BUR2000017]

[2.1.0]

D.G.R. 24 LUGLIO 2000 – N. 7/503

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (d.lgs. 502/92) – 43° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, comma 2, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 12, comma 3, lett. b) secondo cui la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle Regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati con riferimento anche alla mobilità sanitaria per tipologie di prestazioni, da compensare sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 12 aprile 2000 con il quale si autorizza il versamento in favore delle regioni interessate dell'importo complessivo di L. 6.372.398.925.881 nella misura degli importi indicati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del suddetto decreto;

Vista la nota prot. n. 15433 del 30 maggio 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – con la quale si comunica che è stata erogata a favore della Regione Lombardia la somma di L. 106.282.000.000, di cui al prospetto allegato alla suddetta nota, quale quota a saldo della mobilità sanitaria interregionale per l'anno 1998 e retro;

Vista la nota prot. n. H1.2000.0040132 del 4 luglio 2000 della D.G. Sanità con la quale si richiede di introitare nel bilancio regionale la somma di L. 106.282.000.000, quale quota del F.S.N. – parte corrente – relativa al saldo della mobilità sanitaria interregionale di cui sopra;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.5047 «Impiego della quota del Fondo Sanitario Nazionale relativo alla compensazione della mobilità sanitaria tra regioni per gli anni 1996 e 1997» la cui descrizione è così modificata «Quota del Fondo Sanitario Nazionale relativo alla compensazione della mobilità sanitaria tra regioni», è incrementata di L. 106.282.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.5047 «Impiego della quota del Fondo Sanitario Nazionale relativo alla compensazione della mobilità sanitaria tra regioni per gli anni 1996 e 1997» la cui descrizione è così modificata «Impiego della quota del Fondo Sanitario Nazionale relativo alla compensazione della mobilità sanitaria tra regioni» è incrementata di L. 106.282.000.000;

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000018]

[2.2.1]

D.G.R. 24 LUGLIO 2000 – N. 7/507

Promozione di un accordo di programma finalizzato alla localizzazione e realizzazione del nuovo ospedale S. Anna di Como

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– in data 3 marzo 1999 il Governo e la Regione Lombardia hanno sottoscritto un'Intesa Istituzionale di Programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 203 lett. B) della legge 13 dicembre 1996 n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

– in data 3 marzo 1999 il Ministero della Sanità e la Regione Lombardia, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria;

Accertato che l'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria sopra richiamato prevede, tra gli interventi, l'adeguamento strutturale ed impiantistico dell'ospedale S. Anna di Como;

Considerato che nel corso della seduta del Comitato Paritetico di Attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma dello scorso 19 luglio è stata proposta la ridestituzione dei fondi, originariamente previsti nel suddetto accordo di programma quadro, alla realizzazione di un nuovo ospedale, in luogo della ristrutturazione di quello esistente;

Dato atto che la suddetta proposta, valutata positivamente dal Comitato Paritetico di Attuazione, verrà sottoposta all'esame del Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa Istituzionale di programma nel corso della prossima seduta;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto il d.m. 29 agosto 1989, n. 321 che definisce i criteri generali per la programmazione dei suddetti interventi;

Preso atto che il Cipe, con deliberazione 21 marzo 1997, ha approvato il documento per l'avvio della seconda fase del Programma straordinario degli investimenti in Sanità;

Richiamata la d.g.r. 29 settembre 1997, n. 31348 con la quale è stato approvato il piano regionale degli interventi relativo alla seconda fase del Programma straordinario degli investimenti in Sanità;

Preso atto che il Cipe, con deliberazione 6 maggio 1998, ha

approvato il quadro programmatico relativo al completamento del Programma nazionale straordinario degli investimenti in Sanità riservando alla regione Lombardia la quota di 2.325.592 miliardi e riservando agli enti di cui all'art. 4 comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 la somma di 1.226.811 miliardi da ripartire con successivo provvedimento;

Richiamata la d.g.r. n. 42718 del 29 aprile 1999 recante i «Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore della sanità in regione Lombardia»;

Visto il D.D.G. Sanità n. 52659 del 29 dicembre 1999 che fornisce le indicazioni relative alla redazione dei progetti esecutivi;

Visto l'art. 27 della legge 142/90, recante la disciplina degli accordi di programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. 15 maggio 1991, n. 14 recante la disciplina delle procedure degli accordi di programma;

Visto, in particolare l'art. 1 della l.r. 14/93, che assegna alla Regione la competenza ad assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di una pluralità di soggetti pubblici;

Visto il verbale della conferenza ex art. 27, comma 3, della legge 142/90 tenutasi il 14 luglio scorso nella quale la Regione Lombardia, la Provincia di Como, il Comune di Como, l'Azienda Ospedaliera «S. Anna» di Como hanno convenuto di promuovere un accordo di programma finalizzato alla localizzazione e realizzazione del nuovo ospedale «S. Anna» di Como;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'accordo di programma sono:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Como;
- Comune di Como;
- Azienda Ospedaliera «S. Anna» di Como;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

di promuovere un accordo di programma finalizzato alla «Localizzazione e realizzazione del nuovo ospedale S. Anna di Como»;

di individuare quali soggetti interessati all'accordo:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Como;
- Comune di Como;
- Azienda Ospedaliera di Como;

di definire l'oggetto dell'accordo di programma in «Localizzazione e realizzazione del nuovo ospedale S. Anna di Como»;

di dare atto che il Comitato per l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14 è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2;

di stabilire che nel Comitato per l'accordo di programma, nonché nel Collegio di vigilanza di cui all'art. 27, comma 6, della legge 142/90 la Regione Lombardia sia rappresentata dall'Assessore alla Sanità;

di dare atto, sin da ora, che al procedimento finalizzato alla definizione dell'accordo di programma potranno intervenire gli enti locali il cui territorio sia eventualmente interessato dalla localizzazione del nuovo ospedale;

di prevedere nella predisposizione dell'accordo idonee forme di rapporto e di collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'accordo di programma, onde ottenere i risultati ampi e significativi;

di stabilire che l'accordo di programma sia definito entro il 31 ottobre 2000;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3, della l.r. 15 maggio, 1993 n. 14;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR2000019]

[3.1.0]

D.G.R. 24 LUGLIO 2000 - N. 7/524

Art. 2.2 legge 285/97 «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» - Approvazione iniziative di promozione, formazione e sensibilizzazione interregionale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» che istituisce un Fondo Nazionale per il triennio 1997-1999 finalizzato alla realizzazione di interventi a favore dei minori e preso atto che alla Regione Lombardia sono già stati assegnati per l'anno 1997 l'importo di L. 8.956.941.191, per l'anno 1998 l'importo di L. 23.877.521.005 e per l'anno 1999 un importo pari a quello del 1998;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 285/97 che consente alle Regioni di impiegare una quota non superiore al 5% delle risorse loro assegnate, per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza;

Vista la d.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35839 recante «Adempimenti regionali e linee di indirizzo agli enti locali per l'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»»;

Richiamata la d.g.r. 14 maggio 1999 n. 6/43006 recante «Legge 285/97 art. 2 comma 2: Linee d'intervento regionali in ordine ai programmi di formazione e scambi interregionali in materia di infanzia e adolescenza» che in attuazione del precitato art. 2 della legge 285/97 prevede al punto 5) del dispositivo l'organizzazione a livello regionale o interregionale di iniziative ed attività formative e di scambio, realizzate con altre Regioni e con il supporto tecnico-amministrativo delle Province;

Richiamata la d.g.r. 13 dicembre 1999 n. 6/46968 recante «Legge 285/97 art. 2 comma 2 - Approvazione Progetto di formazione interregionale «Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali d'intervento e dei progetti finanziati dalla legge 285/97» - affidamento incarico all'I.Re.R. - Istituto regionale di ricerca della Lombardia di Milano» con la quale si è avviata la collaborazione con le Regioni Piemonte e Calabria per iniziative di formazione interregionale alle quali, successivamente, si è aggiunta la Regione Veneto;

Richiamata la d.g.r. 27 novembre 1998 n. 6/39888 recante «Istituzione Osservatorio della Regione Lombardia per l'Infanzia e l'Adolescenza»;

Ravvisata la necessità, a fronte delle iniziative finora intraprese, di proseguire nella collaborazione con le Regioni Calabria, Piemonte e Veneto per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppare una cultura condivisa d'intervento a favore dei minori, adolescenti e giovani dei rispettivi territori;
- effettuare lo scambio di patrimoni tecnici-progettuali-metodologici per l'arricchimento reciproco di competenze;
- attuare sinergie per ottimizzare le disponibilità e moltiplicare le risorse;

Ravvisato inoltre che per raggiungere gli obiettivi suddetti le regioni partners intendono procedere in modo condiviso attraverso il confronto e lo scambio reciproco finalizzato a:

a) consolidare e sviluppare il Progetto in atto di «Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento e dei progetti finanziati dalla legge 285/97»;

b) realizzare seminari e corsi di formazione interregionale per il perseguimento delle finalità della legge 285/97, destinati agli operatori dei piani e dei progetti già finanziati ex legge 285/97, nonché di tutti quei soggetti pubblici e privati afferenti all'area minori, adolescenti, giovani e famiglia;

c) avviare iniziative e campagne di sensibilizzazione per la promozione dei diritti dei minori, adolescenti, giovani e famiglie ai sensi della legge 285/97, anche attraverso lo sviluppo di modalità comunicative quali l'uso dei media e dei mezzi telematici;

d) attuare scambi di operatori per stages nei servizi e nei progetti afferenti le aree di interesse suddette;

e) prevedere sperimentazioni concordate di interventi innovativi in risposta alle nuove istanze sociali e culturali relative ai minori, adolescenti, giovani e famiglie, ai sensi della legge 285/97;

Ritenuto di formalizzare il rapporto di collaborazione mediante un protocollo d'intesa tra le regioni partners che allo stato attuale sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Veneto, lasciando aperta la possibilità di aggregazione di altre regioni e ritenuto altresì di approvare lo schema del suddetto protocollo di cui l'all. A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui trattasi, di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la definizione di specifiche modalità operative di raccordo con le Regioni Calabria, Piemonte e Veneto e con altre regioni eventualmente interessate, nonché la firma del protocollo d'intesa, di cui al suddetto all. A del presente provvedimento;

Considerata quale iniziativa prioritaria la progettazione e la realizzazione della Campagna per i Diritti dei Minori, la cui supervisione è demandata all'Osservatorio della Regione Lombardia per l'Infanzia e l'Adolescenza» di concerto con le regioni partner, e i cui scopi, tra l'altro, sono:

- favorire negli adulti una cultura di attenzione e di accoglienza del minore;
- sostenere il protagonismo dei minori, come da Convenzione O.N.U. sui Diritti del Fanciullo 1989;
- aumentare la competenza e incentivare l'incontro tra i soggetti sociali che a diversi livelli e ruoli si interessano e intervengono per i minori nel loro contesto sociale ed educativo;
- valorizzare i progetti e le azioni in atto promosse dal territorio, quali ad esempio quelle finanziate dalla legge 285/97;
- realizzare la Giornata regionale per i Diritti dei Minori, fissata per il 20 novembre;

Ravvisata l'opportunità di implementazione del Progetto «Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento e dei progetti finanziati dalla legge 285/97» di cui alla d.g.r. n. 6/39888 del 27 novembre 1998, a fronte della positività dell'attuazione del progetto stesso;

Ritenuto, altresì, urgente programmare corsi di formazione per gli operatori e soggetti pubblici e privati che operano nell'area Minori, adolescenti e giovani e famiglia; seminari formativi per amministratori; convegni informativi e offerte di studio aperti alla cittadinanza al fine di aumentare la competenza della rete di interventi, servizi e relazioni esistenti che riguardano il minore, l'adolescente, il giovane, la famiglia e il loro contesto sociale;

Ravvisata, infine, l'opportunità di favorire stages e scambi interregionali di operatori e ragazzi per incentivare esperienze positive di confronto e conoscenza;

Preso atto che per la realizzazione delle iniziative di cui trattasi ci si avvarrà delle Aziende Sanitarie Locali, delle Province, degli istituti regionali quali ad es. I.Re.R., delle Università, degli Ordini professionali, delle Agenzie di ricerca, delle Cooperative Sociali e di tutti quegli Enti, Organizzazioni, Associazioni, che nello svolgimento della propria attività incidono o possono incidere sulla qualità della vita dei Minori, e con i quali la Regione ha in atto convenzioni o saranno attivate;

Preso atto che i costi complessivi delle iniziative sopradescritte saranno sostenute con i fondi della legge 285/97 appositamente accantonati per le finalità dell'art. 2 comma 2 della legge e di cui al cap. 2.2.1.1-4627;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'all. A «Schema di Protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Veneto per la realizzazione di programmi interregionali di scambi e formazione ai sensi dell'art. 2 legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando al Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale la firma del medesimo protocollo d'intesa e la definizione di specifiche modalità operative di raccordo con le Regioni Calabria, Piemonte e Veneto e con altre regioni eventualmente interessate a partecipare all'accordo;

2. di approvare le iniziative descritte in premessa e altre previste in attuazione del Protocollo d'intesa di cui al punto 1, riguardanti le attività di promozione, formazione ed informazione finalizzate alla sensibilizzazione sui Diritti dei minori e allo sviluppo della competenza dei soggetti sociali pubblici e privati inerenti l'area minori, adolescenti, giovani e famiglie;

3. di avvalersi per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 2 delle Aziende Sanitarie Locali, delle Province, degli istituti regionali quali ad esempio I.Re.R., delle Università, degli Ordini professionali, delle Agenzie di ricerca, delle Cooperative Sociali e di tutti quegli Enti, Organizzazioni, Associazioni che nello svolgimento della propria attività incidono o possono incidere sulla qualità della vita dei Minori, e con i quali la Regione ha in atto convenzioni o saranno attivate;

4. di impegnare ed imputare a copertura dei costi derivanti delle iniziative di cui al punto 2 la somma prevista di L. 1.070.000.000 sul cap. 2.2.1.1-4627 del Bilancio 2000, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di incaricare la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ad adottare i necessari provvedimenti per l'adempimento delle iniziative di cui al punto 1 e 2 ed a liquidare con successivi decreti del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale le quote spettanti a favore degli enti di cui al punto 4 che attueranno le iniziative previste dal presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo all. A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

Schema di Protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Veneto per la realizzazione di programmi interregionali di scambi e formazione ai sensi dell'art. 2 legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»

TRA

la Regione Calabria rappresentata da
la Regione Lombardia rappresentata da
la Regione Piemonte rappresentata da
la Regione del Veneto rappresentata da

PREMESSO CHE

– la legge 285/97 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» istituisce un fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e le socializzazioni dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambito familiare, da attuarsi con le modalità indicate agli artt. 4, 5, 6, 7, e che tale fondo è ripartito tra le regioni per il 70% e destinato ai comuni di cui alle tabelle allegate al d.p.c.m. 2 dicembre 1997, tra cui il Comune di Milano, per il restante 30%;

– la medesima legge prevede al comma 2 dell'art. 2 che le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

– sono già stati istituiti momenti formativi a livello interregionale su scala nazionale che hanno visto la partecipazione di operatori del pubblico, del privato e dei soggetti sociali interessati all'area, afferenti alla maggioranza delle regioni;

– le Regioni Calabria, Piemonte e Veneto hanno già aderito alla proposta della Regione Lombardia relativa al «Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali d'intervento e dei progetti finanziati dalla legge 285/97» come da delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 46968 del 13 dicembre 1999, il cui piano operativo è in fase di attuazione;

– le Regioni Calabria, Piemonte e Veneto, partendo dalle premesse di cui sopra, intendono concludere un accordo

complessivo che consenta di sviluppare, compatibilmente con la rispettiva organizzazione, un comune percorso metodologico per quanto riguarda l'intera area degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza, e quindi tutte le tematiche formative ad essa correlate.

Obiettivi della partnership sono i seguenti:

- sviluppare una cultura condivisa d'intervento a favore dei minori, adolescenti e giovani dei rispettivi territori;
- effettuare lo scambio di patrimoni tecnici-progettuali-metodologici per l'arricchimento reciproco di competenze;
- attuare sinergie per ottimizzare le disponibilità e moltiplicare le risorse.

Al raggiungimento degli obiettivi formativi di cui sopra, in particolare, concorreranno le risorse di cui all'art. 2.2 della legge 285/97, nonché i fondi trasferiti alle Regioni in base ad altre previsioni normative (legge 476/98) ed i fondi regionali riservati alle attività formative.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Veneto concordano di procedere in modo condiviso attraverso il confronto e lo scambio reciproco finalizzato a:

- a) consolidare e sviluppare il progetto in atto di «Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento e dei progetti finanziati dalla legge 285/97»;
- b) realizzare seminari e corsi di formazione interregionale per il perseguimento delle finalità della legge 285/97, destinati agli operatori dei piani e dei progetti già finanziati ex legge 285/97, nonché di tutti quei soggetti pubblici e privati afferenti all'area minori, adolescenti, giovani e famiglia;
- c) avviare iniziative di sensibilizzazione per la promozione dei diritti dei minori, adolescenti, giovani e famiglie ai sensi della legge 285/97, anche attraverso lo sviluppo di modalità comunicative quali l'uso dei media e dei mezzi telematici;
- d) attuare scambi di operatori per stages nei servizi e nei progetti afferenti le aree di interesse suddette;
- e) prevedere sperimentazioni concordate di interventi innovativi in risposta alle nuove istanze sociali e culturali relative ai minori, adolescenti, giovani e famiglie, ai sensi della legge 285/97;

2. le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Veneto stabiliscono di confrontarsi in merito alla riprogettazione dei nuovi piani territoriali di intervento triennali e di ricercare degli obiettivi comuni all'interno delle priorità programmatiche definite dall'autonomia regionale;

3. le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Veneto danno atto che le iniziative di cui ai punti sopraindicati potranno essere rese operative dalle singole regioni sul proprio territorio ovvero in sedi comuni da stabilirsi;

4. la copertura delle spese derivanti dalle iniziative sopra descritte sarà garantita dalla quota autonomamente trattenuta dalle singole regioni partners per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione sulle risorse attribuite ex comma 2 art. 2 legge 285/97 nonché da eventuali fondi propri regionali. Nell'ottica della reciprocità, si prevede una disponibilità di partecipazione a corsi ed attività programmate mediante lo scambio di posti a disposizione delle Regioni, senza impegno di ulteriore risorse economiche fra le parti. Qualora l'adesione di una Regione si traduca in un numero di partecipanti così elevato da non consentire un equo interscambio di operatori, la Regione organizzatrice del momento formativo o dell'iniziativa concordata si può riservare di richiedere la copertura dei costi da parte della Regione interessata;

5. ogni singola regione provvederà alla formalizzazione del presente protocollo d'intesa e degli atti necessari alla sua attuazione secondo proprie modalità amministrative.

[BUR20000110]

[2.1.0]

D.G.R. 24 LUGLIO 2000 - N. 7/547

Rideterminazione delle previsioni di cassa a seguito dell'accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1999. Prelevamenti dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 4 del 15 gennaio 2000 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2000 e bilancio pluriennale 2000-2002, con la quale vengono previsti i residui presunti e la relativa dotazione di cassa;

Visto l'art. 41, comma 2-ter della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale la Giunta Regionale può provvedere alle variazioni di cassa, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 49;

Dato atto che con deliberazioni nn. 49769 e 49770 del 5 maggio 2000, si è provveduto all'accertamento e rideterminazione rispettivamente dei residui passivi ed attivi al 31 dicembre 1999;

Rilevata quindi la necessità di adeguare alle risultanze dei residui effettivi gli stanziamenti di cassa dei capitoli elencati negli allegati «B» e «C», che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato;

Dato atto che ai fini del rispetto dell'equilibrio del bilancio si rende necessario prelevare dal capitolo 5.3.1.1 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», la somma di L. 3.048.131.396.585 secondo le risultanze di cui all'allegato «D», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera

1. di adeguare, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli stanziamenti di cassa, a seguito dell'aggiornamento dei residui al 31 dicembre 1999, per gli importi totali indicati nell'allegato «A» (*omissis*);

2. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di L. 3.048.131.396.585 dal capitolo 5.3.1.1 736, «Fondo di riserva del bilancio di cassa», secondo le risultanze di cui agli allegati «A» e «D» (*omissis*);

3. di apportare, a seguito del prelievo di cui al punto 2, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli del bilancio di previsione 2000, secondo le indicazioni contenute negli allegati «B» (*omissis*) per lo stato di previsione delle entrate, e «C» (*omissis*) (per lo stato di previsione delle spese), ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni;

4. di trasmettere copia del presente atto, entro 10 giorni, al Consiglio Regionale per la successiva ratifica e al Bollettino Ufficiale della Regione, entro 15 giorni, per la pubblicazione.

Il segretario: Sala

[BUR20000111]

[1.1.1]

D.G.R. 24 LUGLIO 2000 - N. 7/549

Comune di Milano - Ministero delle Finanze - Istituzione sede del 4° Ufficio Circostrizionale delle entrate di Milano - Intervento di ampliamento e ristrutturazione dell'immobile in via Abetone 10 di proprietà della Negri Immobiliare s.a.s. - Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il Ministero delle Finanze ha chiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 383/1994, per l'approvazione di un progetto comportante interventi di ampliamento e di ristrutturazione di un immobile sito in via Abetone, 10, a Milano, di proprietà della Negri Immobiliare s.a.s., che sarà preso successivamente in locazione dallo stesso Ministero delle Finanze e destinato a sede dell'Ufficio Unico delle Imposte Dirette e Indirette per la zona 4 e i Comuni limitrofi;

- si tratta, pertanto, della realizzazione di significative opere di ampliamento su un immobile privato esistente che verrà quindi locato alla Pubblica Amministrazione per i suoi fini istituzionali e che perciò subirà un mutamento di destinazione;

- la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 19 ottobre 1992, n. 120 «Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81. Funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia urbanistica: orientamenti giurisprudenziali sull'ambito di applicabilità della norma», ritiene ammissibile, anche nell'ipotesi di immobile non di proprietà dell'amministrazione che intende utilizzarlo per fini pubblici, il ricorso alla procedura di intesa Stato-Regione per autorizzare interventi non conformi alla normativa vigente, a condizione che

«cessato l'uso pubblico, l'Amministrazione o il proprietario, all'atto del rilascio, rendano l'edificio conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia secondo le indicazioni comunali» e comunque nei casi eccezionali in cui «solo attraverso il ricorso all'art. 81 dovessero crearsi le condizioni per rendere possibile l'espletamento di importanti servizi».

Da quanto sopra discende che condizione necessaria per l'applicabilità della procedura di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 risulta la preliminare verifica da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche del progetto presentato dal Ministero delle Finanze effettuata sia in ordine al carattere di eccezionalità, sia all'effettiva possibilità di rendere conforme alla disciplina urbanistico-edilizia l'immobile stesso, una volta cessato l'uso pubblico.

Preso atto che:

- il Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 5044/IIIC1 del 5 maggio 2000, ha indetto, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione ex d.P.R. 18 aprile 1994, per il giorno 12 giugno 2000 una apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter legge 241/1990 per l'esame del progetto relativo a «Comune di Milano. Ministero delle Finanze – Istituzione sede del 4° Ufficio Circoscrizionale delle entrate di Milano – Intervento di ampliamento e ristrutturazione dell'immobile in via Abetone 10 di proprietà della Negri Immobiliare s.a.s.», inviando unitamente la documentazione tecnica;

- a seguito delle valutazioni degli istruttori, è stata richiesta al Provveditorato, con nota prot. n. ZI.2000.13861 del 17 maggio 2000, una integrazione progettuale necessaria per la prosecuzione dell'iter istruttorio, che è stata trasmessa con nota n. 6136 del 5 giugno 2000;

Preso atto degli accertamenti compiuti dagli Uffici e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, di quanto segue, e cioè che:

- per effetto della, legge n. 358/1991 e del relativo regolamento approvato con d.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 l'Amministrazione Finanziaria sta procedendo ad articolarsi sul territorio accorpando gli attuali Uffici Distrettuali delle Imposte dirette, quelli IVA e del registro in un'unica struttura funzionale denominata «Ufficio delle Entrate».

Secondo tale articolazione, l'area milanese sarà suddivisa in sei Uffici Circoscrizionali;

- i fattori che hanno influenzato le scelte operate dall'Amministrazione Finanziaria nella individuazione degli immobili da destinare a sedi dei costituendi Uffici Circoscrizionali delle Entrate sono stati:

- dimensione dell'immobile in relazione al personale da assegnare all'ufficio, tenuto conto del numero di abitanti della Circoscrizione, dei previsti carichi di lavoro e dei servizi da erogare;

- rete di comunicazione urbana ed extraurbana e, nei limiti del possibile, la posizione baricentrica rispetto all'area di interesse dell'ufficio.

L'attivando Ufficio Circoscrizionale delle Entrate di Milano 4 servirà un'area geografica comprendente l'intera Zona di decentramento urbano 4 del Comune di Milano e otto Comuni nella zona a sud-est del capoluogo (Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, San Colombano al Lambro).

In tale area risiedono complessivamente circa 257000 abitanti, pari al 13% del totale della popolazione dell'area interessata;

- il Ministero delle Finanze è pervenuto nell'individuazione dell'immobile in via Abetone 10, da un lato per effetto della mancanza, nel Comune di Milano, di locali demaniali idonei e disponibili da poter adibire a sede degli Uffici Circoscrizionali delle Entrate di Milano, dall'altro a seguito di indagini esperite nel locale mercato immobiliare tra cui è stata prescelta la soluzione proposta dalla Negri Immobiliare s.a.s. concernente i locali in oggetto indicati, a condizione che ne venga effettuato l'ampliamento, mediante sopralzo e che vengano effettuati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento previsti dalle normative vigenti;

- l'edificio in oggetto, che dovrà possedere le caratteristiche dimensionali necessarie ad ospitare le circa 150 persone che saranno addette all'ufficio, è situato in una traversa di viale Molise, nelle immediate vicinanze del deposito autobus

dell'azienda di trasporto pubblico milanese ATM ed a circa 500 mt. dall'area dove risulta prevista l'apertura di una nuova fermata del Passante Ferroviario.

Tale immobile, attualmente di proprietà della Negri Immobiliare s.a.s., è stato costruito negli anni 1951-1952 per ospitare gli uffici direttivi e le linee di lavorazione di una industria produttrice di packaging.

L'immobile sarà completamente ristrutturato con i seguenti interventi:

- ristrutturazione integrale della parte esistente;
- realizzazione *ex novo* di una parte dell'edificio con sopraelevazione di due piani;
- realizzazione di impianti di riscaldamento ed aria condizionata;
- posa in opera di serramenti con doppi vetri antiscasso, realizzazione di pavimenti sopraelevati per le canalizzazioni degli impianti, pareti divisorie;
- adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- adeguamento degli impianti;
- creazione front-office all'ingresso.

Nello stesso isolato in cui sorge l'edificio, a circa 200 mt. di distanza è stata individuata una autorimessa il cui utilizzo potrebbe essere messo a esclusiva disposizione dell'immobile.

L'edificio è costituito da due corpi laterali più bassi che affiancano, sul fronte strada, il corpo centrale, a pianta rettangolare, più esteso e più alto degli altri due.

Il progetto realizza due nuovi piani con pianta identica a quella del piano tipo, mantenendo inalterato il dislivello tra i corpi laterali e quello centrale così da ottenere la necessaria superficie di pavimento per la futura destinazione d'uso di uffici per il Ministero delle Finanze.

Per soddisfare le necessità di rapidità di realizzazione dell'ampliamento, di contenimento dei nuovi carichi strutturali, di removibilità delle parti edificate per il ripristino dello *status quo ante*, una volta venuto meno l'utilizzo a fini pubblici, il progetto prevede la realizzazione delle nuove strutture in carpenteria metallica;

- l'edificazione dell'area in oggetto risulta essere già stata completamente saturata e tutte le parti in ampliamento risultano quindi in eccesso rispetto a quanto consentito dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti.

La S.l.p. attuale già edificata è pari a mq. 2.284,22 corrispondenti ad una volumetria convenzionale di mc. 6.852,66 superiore a quella assentibile.

La S.l.p. prevista in ampliamento è pari 1.741,23 mq. cui corrispondono ulteriori 5.223,69 mc.

Sintesi dei dati urbanistici:

- Superficie del lotto = 1.786,16 mq.;
- S.l.p. = 2.284,22 (esistente) + 1.741,23 (ampliamento) = 4.025,45 mq.;
- Volumetria complessiva convenzionale = 6.852,66 (esistente) + 5.223,69 (ampliamento) = 12.076,35;

Dato atto che l'intervento:

- ricade in ambiti classificati dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Milano (PRG approvato con d.g.r. 29471 del 26 febbraio 1980) come zona omogenea B1, con destinazione funzionale R/I «Zone residenziali con significativa presenza di insediamenti artigianali ed industriali» (art. 30 PRG di Milano) e presenta un indice di fabbricabilità max $I_f = 3$ mc/mq con la conseguenza che, essendo la superficie del lotto $S = 1.786,16$ la volumetria massima edificabile risulta di $V_{max} = 5.358,48$ mc.;

- che pertanto non risulta conforme allo strumento urbanistico comunale;

Verificato che l'intervento non interessa aree ricomprese in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 490/1999 artt. 139 e 146, e nemmeno territori ricompresi in parchi o riserve regionali istituite;

Dato atto inoltre che in data 12 giugno 2000 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi indetta dal Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, nel corso della quale la Regione ha consegnato agli atti la propria espressione formale di favorevole volontà di Intesa in merito alla realizzazione dell'intervento proposto a condizione «che venga garantita la conformità alla disciplina urbanistico-edil-

lizia dell'immobile una volta cessato l'uso pubblico, eventualmente con la sottoscrizione di uno specifico atto unilaterale di impegno da parte dell'Amministrazione o del proprietario dell'immobile a compiere gli interventi all'uopo necessari»;

Visto il verbale della sopracitata Conferenza dei Servizi trasmesso dal Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche con nota n. 6852 del 16 giugno 2000, con il quale si dà atto dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, del progetto in argomento;

Ritenuto opportuno, da parte dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, acquisire, al fine del monitoraggio dei lavori, un cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile dell'opera, nonché l'ente finanziatore);

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto «Comune di Milano – Ministero delle Finanze – Istituzione sede del 4° ufficio CIRCOSCRIZIONALE delle entrate di Milano – Intervento di ampliamento e ristrutturazione dell'immobile in via Abetone 10 di proprietà della Negri Immobiliare s.a.s.», da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto (Relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, Tavole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (1) alla condizione «che venga garantita la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia dell'immobile una volta cessato l'uso pubblico, eventualmente con la sottoscrizione di uno specifico atto unilaterale di impegno da parte dell'Amministrazione o del proprietario dell'immobile a compiere gli interventi all'uopo necessari» già riportata in premessa;

2. di dare atto che l'intervento non rientra in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 490/1999, artt. 139 e 146;

3. di confermare la richiesta, già espressa all'ente proponente in sede di Conferenza dei Servizi, di trasmissione alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, di un cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile dell'opera, nonché l'ente finanziatore).

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati elaborati di progetto che si omettono sono consultabili in libera visione presso la Direzione Generale Urbanistica e Territorio – unità organizzativa pianificazione e programmazione territoriale.

[BUR20000112]

[5.2.1]

D.G.R. 28 LUGLIO 2000 – N. 7/597

L.r. 21 febbraio 2000 n. 10. Determinazione dei criteri e delle procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione per gli interventi a favore dell'ammodernamento e della sicurezza degli autoveicoli in servizio taxi

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

– che la l.r. 21 febbraio 2000 n. 10 ha disposto interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi con la finalità di promuovere lo sviluppo del servizio taxi quale funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di trasporto pubblico così come disciplinato dalla legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21;

– che tale funzione integrativa e complementare del trasporto pubblico non di linea è stata peraltro ribadita dal d.lgs. n. 422/98 il quale ha previsto appunto la possibilità di utilizzare le autovetture del servizio taxi e autonoleggio con conducente per i servizi in ambiti a domanda debole da articolarsi con particolari modalità anche del tipo a chiamata più congeniali alla suddetta offerta;

– che la l.r. n. 22/98 art. 25 ha previsto la costituzione del bacino di utenza aeroportuale quale insieme del territorio

delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile all'interno del quale il servizio taxi è espletato con una disciplina omogenea che prevede un sistema tariffario unico;

– che la Giunta regionale promuove la realizzazione di un servizio radio-taxi al fine di garantire in via prioritaria la integrazione dei servizi nell'ambito del bacino di utenza aeroportuale;

– che l'art. 4 della suddetta l.r. n. 10/2000 demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri, procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione;

– che le finalità e la relativa misura dell'intervento regionale così come determinati dagli artt. 3 e 4 della l.r. 10/2000 sono le seguenti:

a) contributo in conto capitale nella misura del 15% del costo di fatturazione al netto di IVA per un massimo di L. 3 milioni per l'acquisto di autoveicolo nuovo, anche a trazione elettrica o ad «emissioni zero» di prima immatricolazione, destinato al servizio taxi;

b) contributo in conto capitale nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto di IVA per:

• la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap;

• l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi;

• trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).

Atteso che la presente deliberazione, in considerazione dell'entità del finanziamento disponibile pari a L. 600.000.000, consente di intervenire solo in minima parte rispetto sia alle esigenze di rinnovo delle autovetture stimata in circa 1000 unità anno che in termini di relativa dotazione strumentale e di allestimenti specifici e che pertanto risulterebbe vanificato ogni intervento prioritario rispetto al fabbisogno effettivo;

Dato atto pertanto per quanto riguarda gli adempimenti relativi all'impegno di spesa di L. 600.000.000 prevista dalla l.r. n. 10/2000 di considerare in via sperimentale:

• che le finalità indicate all'art. 3 della l.r. 10/2000 sono da riconoscere come parimenti ammissibili ai relativi finanziamenti;

• che ai fini della ammissibilità al finanziamento si ritiene di accogliere le domande riguardanti:

– acquisto di autoveicolo nuovo con data di prima immatricolazione a decorrere dall'11 marzo 2000 (compreso);

– la realizzazione degli interventi di cui ai punti b), c), d) a decorrere dall'11 marzo 2000 (compreso).

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Delibera

1) di dichiarare ammissibili al finanziamento per le finalità di cui alla l.r. 10/2000 tutti gli interventi di cui all'art. 2 della medesima legge;

2) di approvare i criteri, le procedure di accesso ai contributi e le relative modalità di erogazione definite nell'«Allegato A» alla presente deliberazione quale parte integrante;

3) di rinviare a successiva determinazione la eventuale definizione di ulteriori criteri e priorità di selezione delle domande non accolte a causa della limitata disponibilità finanziaria;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

«ALLEGATO A»

L.r. 21 febbraio 2000, n. 10: Determinazione dei criteri delle procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione per gli interventi a favore dell'ammodernamento e della sicurezza degli autoveicoli in servizio taxi.

I contributi previsti per il finanziamento degli interventi a favore del rinnovo della autovettura e della sicurezza del servizio taxi saranno erogati in relazione ai criteri e modalità definiti di seguito, tenuto conto della disponibilità finanziaria pari a L. 600.000.000 da impegnare e liquidare entro il corrente anno.

1) Concessione di contributi per l'acquisto di autoveicolo nuovo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 10/2000

I contributi sono concessi per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica di 1ª immatricolazione in Italia in data pari o posteriore all'11 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000).

Sono oggetto di contribuzione gli acquisti di autovetture con qualunque tipo di alimentazione, nonché quelle a trazione elettrica.

Sono beneficiari di tali contributi i singoli già titolari di licenza taxi alla data dell'11 marzo 2000 oppure i soggetti in attesa di assegnazione di licenza, purché tale assegnazione avvenga entro l'11 settembre 2000.

La individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi per l'acquisto di nuova autovettura avverrà con unica graduatoria definita cronologicamente sia sulla base della data di immatricolazione indicata nella carta di circolazione della autovettura sia in relazione alla data di fatturazione degli interventi di cui al successivo paragrafo 2) per le finalità di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c), d) della l.r. n. 10/2000.

L'eventuale selezione di soggetti ammissibili a parità di data di 1ª immatricolazione della autovettura privilegerà la minore età dei richiedenti.

L'entità del contributo così come previsto all'art. 3 comma 1 della l.r. 10/2000 è pari al 15% del costo di fatturazione della autovettura al netto di IVA per un massimo di L. 3.000.000.

La domanda in carta libera per accedere ai contributi di cui trattasi, sarà redatta secondo le indicazioni fornite con apposita circolare della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia contestualmente alla presente deliberazione e dovrà pervenire al protocollo generale della Giunta regionale via Fabio Filzi, 22 Milano unitamente a:

- copia autenticata della carta di circolazione della autovettura di nuova immatricolazione;
- copia autenticata della fattura emessa dal fornitore dell'autovettura nella quale siano indicati in modo certo i dati identificativi della autovettura per la quale si richiede il contributo.

La Regione provvederà alla assegnazione e contestuale liquidazione dei contributi con provvedimento del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità.

2) Concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) - c) - d) della legge regionale n. 10/2000

I contributi sono concessi per:

- la predisposizione dell'autovettura al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi;
- la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a GPL (gas propano liquido).

Sono beneficiari di tali contributi i singoli già titolari di licenza taxi alla data dell'11 marzo 2000 oppure i soggetti in attesa di assegnazione di licenza, purché tale assegnazione avvenga entro l'11 settembre 2000.

La individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi per le finalità sopra indicate avverrà sulla base della data di fatturazione degli interventi di cui al presente titolo, in data pari o posteriore all'11 marzo 2000 (data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2000).

Resta inteso che sarà definita un'unica graduatoria cronologica in riferimento sia alla suddetta data di fatturazione che

in relazione alla data di immatricolazione delle autovetture di cui al precedente paragrafo 1).

L'eventuale selezione di soggetti ammissibili a parità di data di fatturazione degli interventi finanziabili privilegerà la minore età dei richiedenti.

L'entità del contributo come previsto all'art. 3 comma 2 della l.r. 10/2000 è pari al 75% del costo di fatturazione al netto di IVA.

La domanda in carta libera per accedere ai contributi di cui trattasi, sarà redatta secondo le indicazioni fornite con apposita circolare della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia contestualmente alla presente deliberazione e dovrà pervenire al protocollo generale della Giunta regionale via Fabio Filzi, 22 - Milano unitamente alla copia autenticata della fattura emessa dal fornitore e/o installatore delle apparecchiature per le quali si richiede il contributo, nella quale siano indicati in modo certo i dati identificativi della autovettura sulla quale gli interventi si sono realizzati.

La Regione provvederà alla assegnazione e contestuale liquidazione dei contributi con provvedimento del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità.

— • —

[BUR20000113]

[5.2.1]

CIRC.R. 31 LUGLIO 2000 – N. 35

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Unità Organizzativa Trasporto pubblico locale – Disposizioni esplicative relative alla presentazione delle domande per l'accesso ai contributi previsti dalla l.r. 21 febbraio 2000 n. 10 di cui alla deliberazione n. 597 in data 28 luglio 2000 della Giunta regionale per il servizio taxi relativamente a:

- 1) acquisto di nuove autovetture da destinare al servizio;**
- 2) predisposizione della autovettura al trasporto di portatori di handicap;**
- 3) dotazione di strumentazione e dispositivi a bordo delle autovetture;**
- 4) trasformazione alimentazione della autovettura a metano o gpl**

La deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 28 luglio 2000 ha provveduto a determinare i criteri e le procedure di accesso ai contributi nonché le relative modalità di erogazione per gli interventi a favore dell'ammodernamento e della sicurezza degli autoveicoli in servizio taxi.

Saranno soggetti alla contribuzione da parte della Regione tutti gli investimenti sopra indicati sostenuti dai titolari di licenza taxi e in dettaglio riportati nell'«Allegato A» alla suddetta deliberazione della Giunta regionale nel quale si evidenzia sia la tipologia degli acquisti e interventi finanziabili che la procedura per la assegnazione dei relativi contributi.

Si ribadisce che possono richiedere i contributi:

- i soggetti già titolari di licenza taxi alla data dell'11 marzo 2000;
- i soggetti che hanno acquisito la licenza posteriormente a tale data;
- i soggetti che sono in attesa di assegnazione della licenza da parte del comune purché ciò avvenga entro la data dell'11 settembre 2000.

Resta inteso che in caso di mancata assegnazione della licenza da parte del comune nei suddetti termini il contributo non potrà essere erogato.

Si precisa che i contributi assegnabili ad ogni soggetto per le singole finalità sopra indicate, possono essere cumulabili. La dotazione di strumentazione di bordo o di interventi di trasformazione possono riguardare sia autovetture di nuova immatricolazione (oggetto di finanziamento) che autovetture già immatricolate precedentemente l'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000.

Le domande in carta libera per accedere ai contributi saranno redatte in conformità ai fac-simile allegati alla presente – uno riguardante l'acquisto di nuova autovettura, l'altro riguardante gli interventi di allestimento e dotazione dell'autovettura di servizio – e dovranno pervenire al protocollo generale della Giunta regionale via Fabio Filzi, 22 Milano entro la data del 2 ottobre 2000 per consentire la erogazione entro l'anno corrente della somma di L. 600.000.000 stanziata per le finalità di cui trattasi.

Al fine di favorire la celerità nel definire l'istruttoria per la assegnazione e liquidazione del contributo si raccomanda di compilare le domande in modo completo e leggibile nonché di verificare che le fotocopie e/o copie autenticate da allegare alla domanda siano altrettanto chiaramente leggibili.

Dovrà inoltre essere indicato in calce alla domanda la modalità per l'accredito dell'eventuale contributo assegnato.

Per tutto quanto non trattato in modo specifico dalla presente circolare si rinvia al contenuto dell'«Allegato A» alla delibera n. 597 in data 28 luglio 2000 della Giunta regionale.

Ulteriori informazioni riguardanti la gestione delle pratiche relative all'assegnazione dei contributi potranno essere richieste alla competente Unità Organizzativa Trasporto pubblico locale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità via Fabio Filzi, 22 – 10° piano – nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.

Gli impiegati preposti a tale incarico sono:

- rag. Leoni – telefono 02/6765 5376
- geom. Maninetti – telefono 02/6765 4113

Alla Regione Lombardia
 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
 Unità Organizzativa trasporto pubblico locale
 via F. Filzi, 22
 20124 MILANO

Oggetto: Cognome e Nome del richiedente
 Domanda per accedere ai contributi di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della l.r. 10/2000.
Acquisto nuova autovettura per servizio taxi.

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente a C.F., tel.

(barrare il punto interessato)

- ☐ titolare della licenza n. in data
 per servizio taxi rilasciata dal comune di
☐ in attesa di rilascio di licenza taxi da parte del comune di
 entro l'11 settembre 2000,

CHIEDE

Di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 10/2000 per l'acquisto di nuova autovettura da adibire al servizio taxi:

ALLEGA

- Copia autenticata della carta di circolazione della autovettura marca
 modello nuova di fabbrica e immatricolata per la 1^a volta in data;
- Copia autenticata della fattura n. in data
 emessa da attestante l'acquisto della suddetta autovettura
 per un importo di L. (IVA esclusa).
- Fotocopia della carta di identità n. rilasciata dal comune
 di in data

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.r. 10/2000, di non usufruire per il suddetto acquisto di altri contributi a qualsiasi titolo erogati ai sensi di norme statali, regionali e comunitarie.

In fede.

Data Firma

Indicare estremi per eventuale liquidazione: *(barrare il punto interessato)*

- ☐ accredito bancario
 C/C n. agenzia Banca
 ABI
 CAB
 CIN
☐ pagamento diretto presso Tesoreria Regionale

Alla Regione Lombardia
 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
 Unità Organizzativa trasporto pubblico locale
 via F. Filzi, 22
 20124 MILANO

Oggetto: Cognome e Nome del richiedente.....
Domanda per accedere ai contributi di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c), d) della l.r. 10/2000.
Interventi a favore della sicurezza e della attività di servizio taxi.

Il/La sottoscritto/a
 nato/a ail
 residente a C.F., tel.
(barrare il punto interessato)

- ☐ titolare della licenza n. in data
 per servizio taxi rilasciata dal comune di
☐ in attesa di rilascio di licenza taxi da parte del comune di
 entro l'11 settembre 2000,

CHIEDE

Di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 comma 1 lettere b), c), d) della legge regionale n. 10/2000 per:

(barrare il punto interessato)

- ☐ 1 la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap;
☐ 2 l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente quali, radio di servizio, apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carta di credito, divisori protettivi;
☐ 3 la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o GPL (gas propano liquido).

ALLEGA

- Copia autenticata della fattura n. in data emessa da per un importo di L. (IVA esclusa) attestante gli interventi di cui al precedente punto 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☐ *(barrare il punto interessato)* e realizzati sulla autovettura Marca modello targa
 – Copia autenticata della fattura n. in data emessa da per un importo di L. (IVA esclusa) attestante gli interventi di cui al precedente punto 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☐ *(barrare il punto interessato)* e realizzati sulla autovettura Marca modello targa.....
 – Fotocopia della carta di identità n.
 rilasciata dal comune di in data

DICHIARA

– Di aver provveduto a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli allestimenti, trasformazioni e dotazioni oggetto della presente richiesta di contributo nonché di porre a disposizione della Regione Lombardia, a seguito di eventuale richiesta, la opportuna documentazione attestante le prove e/o omologazioni da parte dei competenti organi.

DICHIARA INOLTRE,

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.r. 10/2000, di non usufruire per i suddetti interventi di altri contributi a qualsiasi titolo erogati ai sensi di norme statali, regionali e comunitarie.
 In fede.

Data

Firma

.....

Indicare estremi per eventuale liquidazione: *(barrare il punto interessato)*

- ☐ accredito bancario
 C/C n. agenzia Banca
 ABI
 CAB
 CIN
☐ pagamento diretto presso Tesoreria Regionale

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20000114]

[5.1.3]

COM.R. 31 LUGLIO 2000 – N. 189**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile
– Incarico di collaudo assegnato il 24 luglio 2000**

- *ALER di Brescia*
Costruzione per conto dell'ISU di Brescia di un nuovo collegio universitario in via Valotti
Collaudatore: Ing. Mario Nova
- *Ospedale Civile di Legnano*
Corso d'opera e finale – Costruz. nuovo reparto per malattie infettive – AIDS (opere edili ed impiantistiche)
Collaudatore: Ing. De Sena Vincenzo
- *ALER di Lecco*
Interv. ed. sov. loc. in comune di Olgiate Molgora – via Cantù interv. 2
Collaudatore: Arch. Ripamonti Daniele
- *ALER di Varese*
Costruz. di un fabbr. di n. 18 alloggi in comune di Lonate Pozzolo – loc. Cerello-Viale Po
Collaudatore: Ing. Besozzi Paolo

Il direttore generale:
Mariogiovanni Sfondrini

[BUR20000115]

[5.1.3]

COM.R. 31 LUGLIO 2000 – N. 190**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile
– Incarico di collaudo assegnato il 10 e il 19 luglio 2000****Incarico di collaudo assegnato il 10 luglio 2000**

- *Opera Pia «Luigi Mazza» di Pizzighettone (CR)*
Adeguamento a stds di 34 p.l. di riabilitazione geriatrica
Collaudatore: Ing. Galli Emilio

Incarichi di collaudo assegnati il 19 luglio 2000

- *Provincia di Varese*
Lavori di realizzaz. variante di Gavirate – 2° lotto
Collaudatore: Ing. Binda Agostino
- *Comune di Milano*
Corso d'opera e finale accordi di programma per attuaz. di riqualif. urbana P.R.U. p.le Lodi urbanizzazione primaria e secondaria 1ª fase
Collaudatore: Dr. Carletti Aldo
- *Comune di Ossona*
Manutenzione straordinaria per la riqualificazione urbanistica di p.zza Litta Modignani
Collaudatore: Ing. Columbo Michele
- *Azienda Ospedaliera «Ospedale Bolognini di Seriate»*
Ristrutt. degli ex reparti di ostetricia e ginecologia con formazione di nuova palestra, rifacimento del tetto dell'impianto elettrico ed adeguamento dell'imp. antincendio p.o. di Sarnico
Collaudatore: Arch. Nigri Giovannino
- *Comune di Milano*
Opere di risanamento conservativo dell'edificio di c.so XXII Marzo, 30 – Corso d'opera e finale
Commissione di collaudo: Ing. Mondelli Giosafatte
Arch. Cipriani Angelo
- *Comune di Torbole Casaglia (BS)*
R.e. loc. in castello
Collaudatore: Ing. Berlucchi Ignazio

Il direttore generale:
Mariogiovanni Sfondrini

[BUR20000116]

COM.R. 31 LUGLIO 2000 – N. 191**Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di giugno 2000**

Si comunica che nel mese di giugno 2000 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
S.O. = Supplemento Ordinario
S.S. = Supplemento Straordinario
Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

GIUGNO 2000

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTA
22	1.6	II S.S.	140
	2.6	III S.S.	141
	2.6	IV S.S.	141
23	5.6	Se.O.	142
	5.6	Se.O.Bis	142
	6.6	I S.S.	143
	7.6	Se.I.	144
	7.6	Se.I.C.	145
	8.6	II S.S.	146
	9.6	III S.S.	147
24	12.6	Se.O.	148
	13.6	I S.S.	149
	14.6	Se.I.	150
	14.6	Se.I.C.	151
	15.6	II S.S.	152
	16.6	III S.S.	153
25	19.6	Se.O.	154
	19.6	Se.O.Bis	154
	20.6	I S.S.	155
	21.6	Se.I.	156
	21.6	Se.I.C.	157
	22.6	II S.S.	158
	23.6	III S.S.	159
	23.6	VI S.S.	160
26	26.6	Se.O.	161
	27.6	I S.S.	162
	28.6	Se.I.	163
	28.6	Se.I.C.	164
	29.6	II S.S.	165
	29.6	III S.S.	165
	30.6	IV S.S.	166
	30.6	V S.S.	166
	30.6	VI S.S.	166

F) DECRETI DIRIGENTI SERVIZI E UNITÀ ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20000117]

[5.3.1]

D.D.U.O. 14 LUGLIO 2000 - N. 18056

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto relativo a «Ampliamento impianto di depurazione di Vimercate (MI)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Consorzio Provinciale per il Risanamento Idraulico del Nord-Est Milanese

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento impianto di depurazione di Vimercate (MI)» presentato dal Consorzio Provinciale per il Risanamento Idraulico del Nord-Est Milanese, risulta ambientalmente compatibile a condizione che sia assicurato il rispetto delle prescrizioni previste al punto 4.3 del Rapporto finale di VIA di cui all'Allegato A al presente decreto ed in particolare:

- siano effettuati gli approfondimenti relativi agli aspetti idrogeologici, ai fini della salvaguardia delle acque sotterranee ad uso potabile;

- sia previsto, in accordo con le autorità competenti, un programma di monitoraggio delle acque del torrente Molgora a monte e valle dello scarico dell'impianto;

- gli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'insediamento siano concordate con il Consorzio del Parco del Molgora;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto deliberativo ai seguenti soggetti:

- Consorzio prov. per il Risanamento Idraulico del Nord-Est Milanese;

- Provincia di Milano;

- Comune di Vimercate;

- Consorzio Parco del Molgora;

- Regione Lombardia: Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Struttura Opere di Genio civile e Infrastrutture di interesse metropolitano;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente dell'u.o.
sviluppo sostenibile del territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000118]

[5.3.5]

D.D.U.O. 14 LUGLIO 2000 - N. 18058

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto relativo a «Smaltimento rifiuti speciali liquidi presso l'impianto di depurazione sito in località Nibbio Comune di Gaggiano (MI)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Nibbio s.r.l.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio di compatibilità ambientale negativo al progetto «Smaltimento rifiuti speciali liquidi presso l'impianto di depurazione sito in località Nibbio Comune di Gaggiano (MI)» presentato dalla Società Nibbio s.r.l.;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto deliberativo ai seguenti soggetti:

- Società Nibbio s.r.l.;

- Provincia di Milano;

- Comune di Gaggiano;

- U/O Gestione rifiuti e bonifica aree contaminate della Direzione Generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità della Giunta Regionale, competente per quanto riguarda l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente dell'u.o.
sviluppo sostenibile del territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000119]

[5.3.1]

D.D.U.O. 26 LUGLIO 2000 - N. 18704

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto relativo a «Attività di ricerca di acque sotterranee in Comune di Carpenedolo (BS)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Consorzio Rogge di Carpenedolo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio che l'intervento inerente «Attività di ricerca di acque sotterranee in località Presorello nel Comune di Carpenedolo (BS)», presentato dal Consorzio Rogge di Carpenedolo, risulta ambientalmente compatibile a condizione che sia assicurato il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il pozzo venga realizzato utilizzando le migliori tecniche costruttive, così come descritto nello Studio d'Impatto Ambientale; evitando gli inconvenienti realizzativi che hanno portato alla dismissione del pozzo attualmente in uso;

- il manto drenante venga dimensionato correttamente secondo i criteri di ritenzione e di permeabilità, mediante un'adeguata analisi granulometrica del terreno in corrispondenza dei livelli filtranti per poter garantire il buon funzionamento del pozzo nel tempo;

- venga predisposto un programma di manutenzione ordinaria che consenta di preservare nel tempo l'efficienza e la funzionalità dell'impianto e in particolare lo spurgo periodico dei filtri prima delle operazioni di accensione del pozzo;

- sia garantito il ripristino dell'area occupata attualmente dalle strutture estrattive che verranno dismesse, mediante demolizione delle strutture di contenimento in muratura e sigillatura dei fori, rispettivamente del pozzo in dismissione e del pozzo già in disuso, secondo le disposizioni della l.r. 62/85 e successive modifiche;

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto deliberativo ai seguenti soggetti:

- Consorzio Rogge di Carpenedolo;

- Provincia di Brescia;

- Comune di Carpenedolo;

- U/O STAP di Brescia Struttura Genio Civile - Difesa del suolo e Tutela delle acque, competente per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 e successivi;

3) di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Sviluppo sostenibile del territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000120]

[5.3.1]

D.D.U.O. 26 LUGLIO 2000 - N. 18707

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Progetto di «Recupero ambientale di una cava esistente mediante scarica di rifiuti inerti» da realizzarsi nel comune di Costa di Mezzate (BG), da parte della ditta Marell Scavi s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio che l'intervento relativo al progetto di «Recupero ambientale di cava esistente mediante scarica di rifiuti inerti» nel comune di Costa di Mezzate (BG), possa essere ambientalmente compatibile a condizione che sia assicurato il rispetto delle prescrizioni/indicazioni, per la mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali maggiormente coinvolte, come indicato nelle determinazioni finali della relazione istruttoria allegata al presente decreto e di seguito riportate:

1.a) per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, si dovranno adottare tutti i mezzi idonei all'abbattimento delle polveri, in aggiunta a quelli già previsti dal progetto e specificatamente:

- asfaltatura, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria fino al completamento dell'attività, del tratto di strada denominato via della Conta, da via Carducci all'innesto con la S.P. n. 89;

- messa in opera di idonei sistemi a spruzzo d'acqua per la bagnatura, oltre che delle superfici dei piazzali di transito e manovra degli automezzi, anche dei cumuli di materiale pulverulento;

1.b) per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento acustico, in assenza di un Piano di zonizzazione acustica nel comune di Costa di Mezzate, dovranno essere rispettati i limiti massimi di rumorosità di zona, così come definiti dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 relativo ai «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», con la messa in opera, qualora si rendessero necessarie, di barriere anti rumore continue, del tipo utilizzato lungo le strade ad intenso traffico, da collocare lungo il confine di proprietà lungo il lato ovest, in corrispondenza della casa a civile abitazione. Il raggiungimento di tale obiettivo dovrà essere accertato attraverso il monitoraggio costante dell'area, ad impianto avviato;

1.c) per quanto riguarda le modalità di conferimento dei rifiuti, si dovrà procedere scaricando il materiale partendo dal piano di fondo della fossa di cava e compattandolo in strati orizzontali sovrapposti;

1.d) relativamente alle tipologie di rifiuti da ammettere alla discarica, queste dovranno essere chiaramente individuate e codificate, escludendo comunque:

- fanghi provenienti da impianti di lavorazione marmi, graniti e di conglomerati di marmo e cemento;

- materiali naturali risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso delle risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave, nonché i limi di lavaggio di materiali litoidi conferiti o smaltiti fuori dal perimetro di concessione dell'attività mineraria o di sfruttamento delle cave;

- materiale solido proveniente da impianti di addolcimento acque di falda;

- fango proveniente dalla produzione di agglomerati di marmo con impiego di resine come materiale legante;

1.e) per quanto concerne la sistemazione finale dell'area, ci si dovrà attenere alle destinazioni d'uso previste dal P.R.G. vigente nel comune di Costa di Mezzate;

2) di dare atto che l'allegato «A» (Relazione istruttoria), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di depositare copia del presente decreto nel corso della Conferenza dei servizi conclusiva del procedimento autorizzativo;

4) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, ditta Marell Scavi s.r.l.;
- al comune di Costa di Mezzate;
- alla Provincia di Bergamo;

5) di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. sviluppo sostenibile del territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000121]

D.D.U.O. 27 LUGLIO 2000 – N. 18802

Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 – VI provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
BILANCIO E RAGIONERIA

Visto l'art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Visto il decreto della direzione generale Interventi Sociali

n. 15159 del 13 giugno 2000, che dispongono la liquidazione complessiva a favore di diverse organizzazioni di volontariato dell'importo di L. 547.103.000 sul residuo passivo caduto in perenzione n. 94/10575 assunto al cap. 2.2.4.1.3669;

Vista, inoltre, la nota della direzione generale Affari Generali e Personale n. 48607 del 20 luglio 2000, che richiede l'incremento di L. 120.000.000 del capitolo di spesa 1.2.8.1.3639;

Riscontrato che l'art. 71, della richiamata l.r. 34/78, che stabilisce al comma 3 l'iscrizione nel bilancio annuale, fra le spese obbligatorie, di appositi fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti, distinti in base alla classificazione funzionale della spesa; mentre il comma 4 dispone l'imputazione diretta delle somme perenti reclamate dai creditori agli appositi fondi;

Accertato che:

- il capitolo di spesa 5.3.2.1.544 del bilancio 2000 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» sul quale deve essere riassegnato il residuo perento assunto al cap. 2.2.4.1.3669, ha una disponibilità, alla data del 26 luglio 2000, di competenza di L. 180.943.120 non sufficiente a dare corso alle liquidazioni, nonché ai successivi pagamenti sopra richiamati;

- il capitolo di spesa 1.2.8.1.3639 «Spese per la pubblicità degli avvisi di indizione ed esito delle gare di appalto» è compreso tra l'elenco delle spese a carattere obbligatorio allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;

Verificata la sufficiente disponibilità, alla data del 26 luglio 2000, di competenza e di cassa del capitolo di spesa 5.3.1.1.537 del bilancio 2000 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

Considerata la necessità e l'urgenza, pertanto, di provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2000 attinenti i capitoli di spesa 5.3.2.1.544 e 1.2.8.1.3639 sopra richiamato per l'importo di L. 667.103.000;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2000:

- di prelevare, la somma di L. 667.103.000 dalla dotazione di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2000 sulla base delle motivazioni espresse in premessa;

- di integrare per L. 547.103.000 la dotazione di competenza e di cassa del capitolo di spesa 5.3.2.1.544 del bilancio 2000 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali»;

- di integrare per L. 120.000.000 la dotazione di competenza e di cassa del capitolo di spesa 1.2.8.1.3639 del bilancio 2000 «Spese per la pubblicità degli avvisi di indizione ed esito delle gare di appalto»;

2. di trasmettere copia, del presente atto, entro 10 giorni al Consiglio regionale e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura organizzativa:
Antonello Turturiello

[BUR20000122]

D.D.U.O. 31 LUGLIO 2000 – N. 18905

Direzione Risorse Finanziarie e Bilancio – Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria – Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della l.r. 34/78, e successive variazioni, da apportarsi al bilancio di cassa dell'anno 2000 – 8° provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
BILANCIO E RAGIONERIA

Vista la l.r. n. 4 del 15 gennaio 2000 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione, quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa di capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, sia-

no risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero all'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto che in sede di emissione degli ordinativi di pagamenti relativi a residui perenti vincolati è emerso che gli stanziamenti di cassa relativi al capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» risultano essere inferiori alle effettive necessità finanziarie;

Rilevata, quindi, la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799;

Dato atto che la dotazione finanziaria del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è di L. 4.820.542.902.946;

Vista la d.g.r. n. 54 del 7 giugno 2000 di affidamento al Dott. Antonello Turturiello dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127/97;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di L. 50.000.000.000 dal capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della l.r. 34/78;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2000 del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo», per un importo complessivo di L. 50.000.000.000, a seguito del prelievo di cui al punto 1;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro 10 giorni al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della l.r. 34/78. Entro lo stesso termine, lo stesso va pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente dell'unità organizzativa
bilancio e ragioneria:
Antonello Turturiello

G) ATTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

[BUR20000123]

C.COST. 6 LUGLIO 2000 - N. 267

Ordinanza n. 267 del 6 luglio 2000

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari), promossi con 18 ordinanze emesse il 18 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 512 al 529 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con diciotto ordinanze di identico contenuto emesse in altrettanti giudizi promossi da gruppi di tecnici della riabilitazione nei confronti di Aziende sanitarie locali (ASL) con presidi ospedalieri a gestione diretta, di Aziende ospedaliere e di un'Azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta della Regione Lombardia per ottenere l'annullamento delle deliberazioni relative alla elezione del consiglio dei sanitari in ciascuna delle Aziende, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 46, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari), nelle parti in cui escludono il personale tecnico della riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari;

che il remittente premette che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha stabilito che del consiglio dei sanitari facciano parte in maggioranza medici e altri operatori sanitari laureati, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario, affidando all'autonomia regionale il compito di «definire il numero dei componenti, nonché di disciplinare le modalità di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio»;

che gli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 1, definiscono la composizione del consiglio dei sanitari nelle Aziende sanitarie locali e nelle Aziende ospedaliere, prevedendo che di esso facciano parte, in numero variabile in relazione alla tipologia dell'azienda, tra le altre categorie di personale, operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del citato d.P.R. n. 761 del 1979, e che l'art. 6, comma 3, dispone che partecipano all'elezione del consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario;

che, ad avviso del remittente, da tale disciplina risulterebbe l'esclusione del personale tecnico della riabilitazione, previsto dalla tabella N dell'allegato 1 al d.P.R. n. 761 del 1979, sia dall'elettorato attivo che da quello passivo per la composizione del consiglio dei sanitari delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Lombardia;

che, secondo il giudice a quo, la scelta del legislatore regionale non sarebbe affatto imposta dalla normativa nazionale, in quanto la dizione usata dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 (personale tecnico-sanitario) ben si presterebbe a comprendere tutte le categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario che concorrono all'esercizio dell'attività assistenziale, rendendo prestazioni di natura sanitaria, tra le quali indubbiamente rientrerebbero anche le prestazioni di riabilitazione, sicché le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali indicati;

che, in particolare, tenuto conto delle funzioni attribuite

dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 al consiglio dei sanitari, chiamato a fornire parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché ad esprimersi sulle attività di assistenza sanitaria, tali disposizioni contrasterebbero:

- con l'art. 3 della Costituzione, per la violazione del principio di eguaglianza derivante dal diverso trattamento che esse riserverebbero a categorie di personale omogenee, appartenenti al medesimo ruolo, e del principio di ragionevolezza a causa della mancanza di idoneo fondamento giustificativo della disciplina differenziata;

- con l'art. 46 della Costituzione, in quanto non riconoscerebbero ad una categoria professionale il diritto a partecipare all'organo chiamato dalla legge regionale ad esprimere i pareri obbligatori previsti sia dalla legge statale che dalla stessa legge regionale;

- con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, priverebbero il consiglio dei sanitari dell'apporto delle specifiche competenze professionali dei tecnici della riabilitazione in relazione all'esame delle questioni che con la riabilitazione abbiano diretta attinenza;

- con il medesimo art. 97 della Costituzione, sotto il diverso profilo della violazione del principio di imparzialità dell'amministrazione, in quanto non consentirebbero ai tecnici della riabilitazione di esprimere propri rappresentanti, riconoscendo la categoria dei tecnici sanitari, di cui alla tabella L del d.P.R. n. 761 del 1979, come unico centro rappresentativo di interessi che coinvolgono anche professionalità ulteriori e diverse;

- con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in contrasto con la normativa statale, volta all'ampliamento della originaria composizione dell'organo, escluderebbero da quest'ultimo una categoria di operatori tecnici sanitari;

Considerato che i giudizi introdotti con le ordinanze di cui in epigrafe, avendo ad oggetto disposizioni analoghe, pongo la medesima questione e possono essere riuniti e decisi unitariamente;

che, successivamente alle ordinanze di remissione, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), la quale, all'art. 1, comma 38, modifica la composizione del consiglio dei sanitari delle Aziende sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta, prevedendo che di esso facciano parte un operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e di ispezione di cui alla tabella M dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e un operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella N del medesimo allegato;

che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice remittente affinché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 2000.

Il presidente: Cesare Mirabelli

